Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 123° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 21 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero della pubblica istruzione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **664**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 17, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari riguardanti il biennio di specializzazione, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

analisi del linguaggio politico;
contabilità pubblica;
demografia storica;
diritto dell'economia;
diritto finanziario;
econometria;
economia dei Paesi socialisti;
economia monetaria e creditizia;
geografia storica;
informatica;
istituzioni giuridiche dell'Europa orientale;
lingua araba moderna;
lingua cinese;
matematica per le scienze economiche e sociali;
metodologia delle scienze sociali;
metodologia delle scienze storiche;
organizzazioni economiche internazionali;
psicologia sociale;
scienza della politica;
sociologia della conoscenza;
sociologia delle comunicazioni;
sociologia dell'educazione;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia politica;
sociologia urbana e rurale;
storia della civiltà materiale;
storia dell'Africa a sud del Sahara;
storia dell'Africa e dell'Asia mediterranea;
storia dell'agricoltura;
storia dell'America del Nord;
storia dell'America latina;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna e contemporanea;
storia urbana.

Nel medesimo art. 17 sono soppressi i seguenti insegnamenti:

contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
diritto commerciale;
matematica per le scienze sociali;
storia dei rapporti fra Stato e Chiesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **665**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 12, relativo agli indirizzi del corso di laurea in scienze politiche, è aggiunto il seguente nuovo indirizzo:

4) politico-economico.

L'art. 13, relativo alle norme del corso di laurea in scienze politiche, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

Art. 13. — L'ordinamento didattico per il conseguimento della predetta laurea è quello risultante dalla seguente tabella:

BIENNIO PROPEDEUTICO

1° *Anno*:

istituzioni di diritto pubblico;
storia delle dottrine politiche;
economia politica;
scienza della politica;
storia moderna.

2° *Anno*:

diritto costituzionale italiano e comparato;
sociologia;
politica economica e finanziaria;
statistica.

BIENNIO PER L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

istituzioni di diritto privato;
diritto amministrativo;
dottrina dello Stato;
scienza delle finanze;
diritto regionale;
istituzioni di diritto e procedura penale.

Materie opzionali:

diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
diritto parlamentare;
contabilità di Stato;
storia dell'amministrazione pubblica;
diritto processuale amministrativo;
scienza dell'amministrazione;
storia delle istituzioni politiche;
organizzazione e pianificazione territoriale.

INDIRIZZO POLITICO-INTERNAZIONALE

diritto internazionale;
organizzazione internazionale;
storia contemporanea;
geografia politica ed economica;
storia dei trattati e politica internazionale;
istituzioni di diritto privato.

Materie opzionali:

storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;
diritto amministrativo;
diritto delle Comunità europee;
storia e istituzioni dei Paesi dell'Africa mediterranea;
storia del Risorgimento;
storia costituzionale;
economia internazionale;
diritto pubblico romano;
legislazione del lavoro.

INDIRIZZO POLITICO-SOCIALE

politica comparata;
filosofia della politica;
storia contemporanea;
sociologia della cultura;
sociologia politica;
storia dei partiti e dei movimenti sindacali.

Materie opzionali:

istituzioni di diritto privato;
metodologia della ricerca sociale;
storia del pensiero sociologico;
storia della Sicilia moderna;
criminologia;
diritto amministrativo;
demografia;
diritto del lavoro;
sociologia del diritto.

INDIRIZZO POLITICO-ECONOMICO

scienza delle finanze;
contabilità di Stato;
diritto finanziario;
istituzioni di diritto privato;

diritto amministrativo;
storia delle dottrine economiche;
diritto commerciale.

Materie opzionali:
geografia politica ed economica;
economia e politica agraria;
diritto pubblico dell'economia;
diritto del lavoro;
tecnica bancaria e professionale;
storia contemporanea;
economia e politica industriale;
economia e politica monetaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. **666.**

Prelevamento di L. 821.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;
Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 5 novembre 1964, n. 1172;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 esistono le necessarie disponibilità;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 821.500.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Cap. 2362. — Indennità e rimborso spese, ecc. . . . . L. 4.000.000

Ministero del tesoro:
Cap. 4302. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . . L. 6.000.000
Cap. 5205. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . . » 80.000.000

Ministero degli affari esteri:
Cap. 1579. — Spese eventuali all'estero . . . . L. 350.000.000

Ministero dei trasporti:
Cap. 2005. — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale . . L. 50.000.000
Cap. 2006. — Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc. . . . » 25.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Cap. 3004. — Indennità e rimborsi, ecc. . . . . . . L. 15.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Cap. 1002. — Spese per viaggi, ecc. L. 10.000.000
Cap. 1006. — Indennità e rimborsi. ecc, ... » 1.500.000
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza . . . . » 5.000.000
Cap. 1532. — Manutenzione, riparazione, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. 2533. — Manutenzione, riparazione, ecc. . . . . » 60.000.000
Cap. 4572. — Somma da versare al fondo, ecc. . . . . » 135.000.000

Ministero del commercio con l'estero:
Cap. 1021. — Indennità e rimborso, ecc. . . . . . . L. 25.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:
Cap. 1002. — Spese per viaggi, ecc. L. 10.000.000
Cap. 1024. — Indennità e rimborso, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. 1052. — Spese di rappresentanza . . . . » 10.000.000

L. 821.500.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 42, *foglio n.* 14

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1982.
Scioglimento del consiglio comunale di Monteparano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monteparano (Taranto) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1982.

La seduta del 19 maggio 1982 risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme la sezione regionale di controllo, con provvedimento n. 1625 del 20 maggio 1982, comunicato a tutti i consiglieri, convocava quel civico consesso per i giorni 5 e 21 giugno 1982 per provvedere al suddetto adempimento entro un termine massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della prima convocazione, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le sedute consiliari all'uopo svoltesi il 5, 18 e 30 giugno 1982, risultavano ancora una volta infruttuose.

Conseguentemente, la medesima sezione di controllo, con provvedimento n. 2635 del 2 luglio u.s., nominava un commissario *ad acta* che, con atto n. 1 del 7 luglio 1982, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale ha, intanto, disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteparano (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Paglialonga.

Roma, addì 7 settembre 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Monteparano (Taranto) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monteparano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Paglialonga è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1982

PERTINI

ROGNONI

(4558)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1982.
Scioglimento del consiglio comunale di Canosa di Puglia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1982.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme il comitato regionale di controllo, con atto n. 45960 del 14 giugno 1982, comunicato a tutti i consiglieri, convocava quel civico consesso per i giorni 21 e 24 giugno 1982, in sedute rispettivamente di prima e seconda convocazione, con l'espressa avvertenza che in caso di persistenza nell'inadempimento al predetto obbligo, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le sedute consiliari all'uopo svoltesi il 21, 24 e 28 giugno 1982, risultavano ancora una volta infruttuose.

Conseguentemente, il medesimo comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 51901 dell'8 luglio 1982, nominava un commissario *ad acta* che, con atto n. 3 del 10 luglio 1982, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale ha, intanto, disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Ferorelli.

Roma, addì 7 settembre 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Ferorelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1982

PERTINI

ROGNONI

(4559)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 1982.

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici ai fini dell'abbuono dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318, in base al quale agli esercenti di sale cinematografiche è concesso l'abbuono dei diritti erariali (ora imposta sugli spettacoli) sino alla concorrenza di un importo massimo di L. 7.000 per ogni giornata di spettacolo in cui il prezzo d'ingresso non superi il limite stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto l'art. 6, secondo comma, della succitata legge n. 1213 del 1965, il quale, nel fissare il limite di prezzo massimo del biglietto d'ingresso ai cinematografi in cifra inferiore a L. 200 nette dà facoltà di modificare tale limite di prezzo in relazione alle variazioni dell'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo;

Tenuto presente che, in base alle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori — ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi — nel 1965, data di entrata in vigore della surrichiamata legge n. 1213, il prezzo medio dei biglietti cinematografici risultava pari a L. 240;

Considerato che, a seguito delle variazioni accertate per il 1980, il limite di prezzo, con decreto ministeriale 25 agosto 1981, è stato elevato a L. 1.383 nette;

Avuto riguardo che il prezzo è ulteriormente salito, raggiungendo nel 1981 l'importo di L. 2.086,96 con un incremento complessivo del 769,57%, rispetto al prezzo medio del 1965;

Considerato che si sono pertanto, verificati i presupposti voluti dalla legge perché possa essere nuovamente modificato il suddetto limite di prezzo massimo, ai fini della concessione dell'abbuono stabilito dall'art. 1 della richiamata legge n. 318 del 1968;

Considerato che, applicando al limite di prezzo fissato nel 1965 in L. 200 nette lo stesso incremento percentuale del 769,57% riscontrato dal 1965 al 1981 per l'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici, il nuovo limite di prezzo può essere fissato in L. 1.739;

Decreta:

Il limite di L. 200 stabilito dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 1.383 con il decreto ministeriale 25 agosto 1981, è fissato in L. 1.739 (millesettecentotrentanove).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 settembre 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(4562)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 settembre 1982.

Approvazione della tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270 ed in particolare l'art. 2, comma quinto e sesto, i quali prevedono, rispettivamente, che il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i criteri di ripartizione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli isti-

tuti d'arte e che le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte, grafiche o pratiche, 40 per le prove orali e 20 per i titoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la tabella, annessa al presente decreto, di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte.

Roma, addì 3 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D'ARTE, AI SENSI DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1982, N. 270.

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO, DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, DEI TITOLI DI STUDIO AVENTI VALORE PIENAMENTE ABILITANTE, DEI TITOLI ACCADEMICI, DEI TITOLI SCIENTIFICI, PROFESSIONALI ED ARTISTICI.

1) *Titoli di studio*:

a) Al diploma di laurea o altro diploma di grado universitario richiesti per l'ammissione al concorso sono attribuiti fino ad un massimo di punti 8.

Nei limiti degli 8 punti al titolo di studio vengono attribuiti:

se conseguito con una votazione da 81 a 85	punti 1
se conseguito con una votazione da 86 a 90	» 2
se conseguito con una votazione da 91 a 95	» 3
se conseguito con una votazione da 96 a 100	» 4
se conseguito con una votazione da 101 a 105	» 5
se conseguito con una votazione da 106 a 110	» 6
se conseguito con una votazione di 110 e lode	» 8

I diplomi di laurea diversamente classificati devono essere riportati a 110.

b) Al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, non avente valore abilitante, richiesto per l'ammissione ai concorsi a cattedre per le classi di concorso XXII (Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina); LXXXIX (Stenografia); XC (Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena); XCI (Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine); CXVII (Stenografia e dattilografia); CXVIII (Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena); CXIX (Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine), previste dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 e a posti di scuola materna sono attribuiti fino ad un massimo di punti 8. Nei limiti degli 8 punti al titolo di studio vengono attribuiti:

se conseguito con una votazione da 42 a 45	punti 2
se conseguito con una votazione da 46 a 49	» 3
se conseguito con una votazione da 50 a 53	» 4
se conseguito con una votazione da 54 a 57	» 5
se conseguito con una votazione da 58 a 59	» 6
se conseguito con una votazione di 60/60 . .	» 8

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in sessantesimi.

c) Ai diplomi rilasciati dall'Accademia di belle arti o dai conservatori di musica richiesti per l'ammissione al concorso sono attribuiti fino ad un massimo di punti 8.

Nei limiti degli 8 punti al titolo di studio vengono attribuiti:

se conseguito con una votazione da 21 a 22 . .	punti 2
se conseguito con una votazione da 23 a 24 . .	» 3
se conseguito con una votazione da 25 a 26 . .	» 4
se conseguito con una votazione da 27 a 28 . .	» 5
se conseguito con una votazione di 29 . . .	» 6
se conseguito con una votazione di 30/30 . . .	» 8

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in trentesimi.

Non si attribuisce punteggio alcuno se dalla documentazione prodotta non risultano i voti conseguiti.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad un altro, la valutazione deve riguardare esclusivamente il titolo di studio principale.

2) *Abilitazione all'insegnamento, lauree abilitanti ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 442 e titoli di studio aventi valore pienamente abilitante*:

a) All'abilitazione specifica sono attribuiti fino ad un massimo di punti 3.

Nei limiti dei tre punti all'abilitazione specifica vengono attribuiti:

se conseguita con una votazione da 70 a 75 .	punti 0,50
se conseguita con una votazione da 76 a 80 .	» 1
se conseguita con una votazione da 81 a 85 .	» 1,50
se conseguita con una votazione da 86 a 90 .	» 2
se conseguita con una votazione da 91 a 95 .	» 2,50
se conseguita con una votazione da 96 a 100 .	» 3

Le abilitazioni diversamente classificate devono essere riportate in centesimi.

b) Alle lauree con valore pienamente abilitante per l'accesso ai concorsi a cattedre di cui alla tabella *A* del decreto ministeriale 3 settembre 1982 sono attribuiti fino ad un massimo di punti 11.

Nei limiti degli 11 punti al titolo di studio vengono attribuiti:

se conseguito con una votazione da 81 a 85 .	punti 1,50
se conseguito con una votazione da 86 a 90 .	» 3
se conseguito con una votazione da 91 a 95 .	» 4,50
se conseguito con una votazione da 96 a 100 .	» 6
se conseguito con una votazione da 101 a 105 .	» 7,50
se conseguito con una votazione da 106 a 110 .	» 9
se conseguito con una votazione di 110 e lode .	» 11

I diplomi di laurea diversamente classificati devono essere riportati a 110.

c) Ai titoli di studio con valore pienamente abilitante per l'accesso a posti d'insegnamento di cui alla tabella *C* del decreto ministeriale 3 settembre 1982 ed a posti di scuola elementare, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 11.

Nei limiti degli 11 punti al titolo di studio vengono attribuiti:

se conseguito con una votazione da 42 a 44 .	punti 1,50
se conseguito con una votazione da 45 a 47 .	» 3
se conseguito con una votazione da 48 a 50 .	» 4,50
se conseguito con una votazione da 51 a 53 .	» 6
se conseguito con una votazione da 54 a 56 .	» 7,50
se conseguito con una votazione da 57 a 59 .	» 9
se conseguito con una votazione di 60/60 . .	» 11

I titoli di studio diversamente classificati devono essere riportati in sessantesimi.

Non si attribuisce punteggio alcuno se dalla documentazione prodotta non risultano i voti conseguiti.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad un altro, la valutazione deve riguardare esclusivamente il titolo di studio principale.

3) *Titoli accademici*:

Ai titoli accademici (lauree o diplomi) diversi da quelli previsti al punto 1) sono attribuiti fino ad un massimo di punti 3.

Nei limiti dei 3 punti al titolo accademico vengono attribuiti:

a) per la prima laurea o diploma oltre il titolo di studio di ammissione punti 2

b) per le altre lauree o diplomi » 1

4) *Titoli scientifici, professionali e artistici*:

Ai titoli scientifici, professionali ed artistici sarà attribuito un punteggio complessivo di punti 6, così come di seguito ripartito:

a) pubblicazioni fino ad un massimo di punti 3.

Non sono oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione o manoscritte o dattiloscritte o che non siano riferibili alle discipline d'insegnamento incluse nella classe di concorso cui si partecipa.

b) titoli scientifici, professionali ed artistici fino ad un massimo di punti 3 con l'attribuzione di un massimo di punti 0,50 per ogni titolo.

Sono da considerarsi titoli scientifici e professionali valutabili, escluse le pubblicazioni, i seguenti: brevetti per invenzioni o scoperte; premi o riconoscimenti letterari o scientifici di rilevanza nazionale, attestati finali per attività di studio, di ricerca e consulenza tecnica rilasciati da amministrazioni statali, università, enti pubblici, stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali; predisposizione di inventari o cataloghi; diplomi o titoli finali rilasciati da scuole o corsi di perfezionamento o specializzazione post-universitarie o scuole a fini speciali (previsti dagli statuti delle università statali o libere o rilasciati da istituti universitari statali o pareggiati o dagli ISEF statali o pareggiati); libere docenze; diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e del secondo comma dell'art. 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270; diplomi di metodo didattico differenziato conseguiti ai sensi dell'art. 46 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577; attività professionale che abbia attinenza con le discipline incluse nella classe di concorso cui si partecipa (non sono presi in considerazione i titoli relativi all'esercizio della libera professione se non accompagnati da certificato di iscrizione all'albo professionale, quando previsto per legge).

Per la valutazione dei titoli artistico-professionali ed artistici presentati dai candidati che partecipano ai concorsi a posti d'insegnamento il cui titolo di ammissione è costituito dall'accertamento dei titoli medesimi ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge n. 270/82, sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 14.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

(4557)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Lunedì 13 settembre 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Shinsuke Hori, ambasciatore di Giappone, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 13 settembre 1982, alle ore 11,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Gaspard Bodmer, ambasciatore della Confederazione elvetica il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 13 settembre 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Francisco Antonio Pacheco Fernandez, ambasciatore della Repubblica di Costa Rica il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(4566)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1982, registro n. 26 Difesa, foglio n. 366, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare al caporal maggiore del 1° rgt. alp., btg. «Mondovì» Consolino Battista, nato a Robilante (Cuneo) il 2 novembre 1917, con la seguente motivazione: «Capace ed ardimentoso comandante di squadra alpina, in linea sul Don, era di ammirevole esempio ai dipendenti per sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. Durante il ripiegamento, nel corso di un'intera giornata di sanguinoso combattimento, nel quale il suo reparto si era fortemente impegnato, si lanciava ripetutamente al contrassalto per impedire che l'avversario avesse il sopravvento. In azioni successive, con eroica tenacia, si batteva ancora dimostrando singolare valore contro agguerriti elementi avversari ed infliggendo loro gravi perdite. Raro esempio di virtù militari e spirito di sacrificio». Fronte Russo, gennaio 1943

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981 registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1982, registro n. 26 Difesa, foglio n. 362, è stata conferita la croce al valor militare all'alpino del 1° rgt. alp., btg. «Mondovì» Isoppo Ernesto, nato a Sarzano (La Spezia) il 26 luglio 1918, con la seguente motivazione: «Nel corso di una giornata di sanguinosa lotta contro preponderanti forze nemiche si batteva con tenacia e valore, contribuendo validamente ad impedire il sopravvento dell'avversario. Nel successivo tormentoso ripiegamento, in condizioni ambientali particolarmente avverse, era sempre tra i primi nel tenere testa agli improvvisi attacchi di elementi partigiani che tentavano di scompaginare la sua colonna. Bell'esempio di profondo attaccamento al dovere e di elevato spirito di sacrificio». Fronte Russo, settembre 1942-gennaio 1943

(4541)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'«A.P.O.A.C. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumicoli del Campidano», in San Sperate, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1982 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata «A.P.O.A.C. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumicoli del Campidano», in San Sperate (Cagliari), via Cagliari dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 100 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'articolo 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(4540)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 16 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1415,300	1415,300	1415,35	1415,300	1415,25	1415,10	1415,200	1415,300	1415,300	1415,30
Dollaro canadese	1145,400	1145,400	1145 —	1145,400	1145 —	1145,30	1145,200	1145,400	1145,400	1145,40
Marco germanico	562,850	562,850	563,05	562,850	562,50	562,80	562,700	562,850	562,850	562,85
Fiorino olandese	514,920	514,920	514,75	514,920	514 —	514,90	514,900	514,920	514,920	514,90
Franco belga	29,305	29,305	29,3250	29,305	29,30	29,25	29,290	29,305	29,305	29,30
Franco francese	199,410	199,410	199,20	199,410	199,45	199,40	199,400	199,410	199,410	199,40
Lira sterlina	2414,500	2414,500	2414,25	2414,500	2414 —	2414,45	2414,850	2414,500	2414,500	2414,50
Lira irlandese	1924 —	1924 —	1924 —	1924 —	1923 —	—	1928 —	1924 —	1924 —	—
Corona danese	159,270	159,270	159,40	159,270	159,25	159,20	159,285	159,270	159,270	159,25
Corona norvegese	202,800	202,800	202,50	202,800	202,50	202,70	202,800	202,800	202,800	202,80
Corona svedese	226,240	226,240	226,25	226,240	226,20	226,25	226,340	22 ,240	226,240	226,25
Franco svizzero	659,820	659,820	660 —	659,820	659,50	659,80	659,850	659,820	659,820	659,80
Scellino austriaco	80,100	80,100	80,10	80,100	80,05	80,10	80,125	80,100	80,100	80,10
Escudo portoghese	16,120	16,120	16 —	16,120	16,15	16,10	16,100	16,120	16,120	16,12
Peseta spagnola	12,464	12,464	12,46	12,464	12,45	12,45	12,465	12,464	12,464	12,46
Yen giapponese	5,373	5,373	5,38	5,373	5,37	5,36	5,372	5,373	5,373	5,37
E.C.U.	1325,760	1325,760	—	1325,760	—	—	1325,760	1325,760	1325,760	—

Media dei titoli del 16 settembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	40,300
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	89,450
» 5,50% » » 1969-84	84,075
» 6% » » 1970-85	79,400
» 6% » » 1971-86	76,600
» 6% » » 1972-87	78,350
» 9% » » 1975-90	72,750
» 9% » » 1976-91	70,150
» 10% » » 1977-92	77,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	70,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,125
» » » » 1- 1-1980/83	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,250
» » » » 1- 9-1981/83	100,175
» » » » 1-10-1981/83	100,050
» » » » 1-11-1981/83	99,575
» » » » 1-12-1981/83	99,650
» » » » 1- 3-1981/84	99 —
» » » » 1- 4-1981/84	99,525
» » » » 1- 6-1981/84	98,975
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,075
» » » 18% 1- 7-1983	100,200
» » » 12% 1-10-1983	94,075
» » » 12% 1- 1-1984	92,725
» » » 12% 1- 4-1984	91,450
» » » 12% 1-10-1984	89,225
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1415,250
Dollaro canadese	1145,300
Marco germanico	562,775
Fiorino olandese	514,910
Franco belga	29,297
Franco francese	199,405
Lira sterlina	2414,675
Lira irlandese	1926 —
Corona danese	159,277
Corona norvegese	202,800
Corona svedese	226,290
Franco svizzero	659,835
Scellino austriaco	80,112
Escudo portoghese	16,110
Peseta spagnola	12,464
Yen giapponese	5,372
E.C.U.	1325,760

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ordinanza ministeriale 2 settembre 1982. Composizione e nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e delle sessioni riservate di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Modalità di presentazione della domanda dei docenti aspiranti alla nomina a componenti le commissioni giudicatrici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 5, 69 e 70;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1982, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stati determinati i requisiti dei docenti componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle sessioni riservate di esame per l'abilitazione all'insegnamento;

Viste le tabelle degli ambiti territoriali corrispondenti, determinati per sorteggio dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Rilevata l'esigenza di emanare le disposizioni necessarie sia per la presentazione delle domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi, sia per l'organizzazione delle operazioni relative alla scelta dei componenti le commissioni stesse;

Ordina:

Art. 1.

Composizione della commissione giudicatrice

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle sessioni riservate di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso e in possesso dei requisiti stabiliti, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione che fa parte integrante della presente ordinanza (allegato n. 1).

I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti, per sorteggio, fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi, compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale, e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I presidenti saranno sorteggiati da appositi elenchi distintamente compilati e correlati al grado di scuola e tipo dei concorsi da espletare.

I presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la scuola con lingua di insegnamento slovena sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nella scuola con lingua di insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.

Per la costituzione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, delle località ladine ed in lingua slovena, si applicano, rispettivamente, l'art. 48, commi terzo e quarto, e l'art. 46, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La commissione giudicatrice per l'accesso all'insegnamento di seconda lingua (tedesco) nelle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano è formata, di norma, da personale di lingua materna tedesca.

All'atto della nomina, i presidenti dovranno espressamente dichiarare per iscritto, sotto personale responsabilità, all'organo che li ha nominati, di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 2, lettere *B*) e *C*), del decreto ministeriale sopra citato.

I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 2 settembre 1982, i quali ne abbiano fatta domanda e si trovino in servizio in una sede compresa in un ambito territoriale, diverso da quello cui si riferisce il concorso, e determinato mediante sorteggio dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le cui tabelle, che operano in senso biunivoco, fanno parte integrante della presente ordinanza (allegato n. 2).

Per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso all'insegnamento delle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana nelle scuole della provincia di Bolzano, nonché per i componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi per le scuole con lingua di insegnamento slovena, non è richiesto il requisito della prestazione del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.

Qualora il numero dei concorrenti che abbiano partecipato alle prove scritte sia superiore a 500, le commissioni formate ai sensi dei precedenti commi sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con altri tre componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti. In tale caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni già costituite.

Art. 2.

Presentazione delle domande da parte dei docenti aspiranti alla nomina a componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

I docenti i quali, essendo in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 2 settembre 1982 citato, aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi e delle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, devono farne espressa domanda in carta semplice redatta secondo l'unito modello (allegato n. 3) entro il 10 ottobre 1982.

Nella domanda, diretta al provveditore agli studi della provincia di titolarità, il docente deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile;

b) data e luogo di nascita;

c) situazione di ruolo: anzianità nel ruolo, servizio prestato antecedentemente al conseguimento della nomina in ruolo, classe di concorso di titolarità, scuola, comune e provincia di servizio;

d) non avere in corso procedimenti penali per uno dei delitti richiamati dall'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

e) non avere subìto alcuna delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, non costituiscono impedimento alla eventuale nomina;

f) non avere procedimenti disciplinari in corso;

g) essere in possesso, indicandolo, di almeno uno dei requisiti previsti nell'art. 3 del decreto ministeriale 2 settembre 1982, salvo l'eccezione ivi contemplata;

h) eventuali altri titoli oltre quelli indicati nel precedente punto *g*).

I docenti che avranno prodotto domanda potranno ottenere la nomina nelle commissioni esclusivamente per i concorsi o per le sessioni riservate di esami di abilitazione, funzionanti nelle sedi degli ambiti territoriali stabiliti, in senso biunivoco, nell'allegato n. 2 della presente ordinanza.

I docenti di madre lingua tedesca nelle scuole della provincia di Bolzano ed i docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena potranno ottenere la nomina nelle commissioni relative ai concorsi o alle sessioni riservate degli esami di abilitazione funzionanti nella provincia di titolarità.

Nell'ipotesi in cui le corrispondenze territoriali, di cui al precedente allegato n. 2, lo consentano, gli aspiranti alla nomina potranno, eventualmente, segnalare, nella domanda, preferenza per determinate sedi di funzionamento delle commissioni, semprechè si tratti di sedi che rientrino nell'ambito territoriale stabilito: tale indicazione preferenziale non vincola, in alcun caso, l'amministrazione. Ad ogni buon fine, qualora le preferenze espresse si riferiscano, in tutto o in parte, a sedi che non ricadano nel principio di reciprocità dell'ambito territoriale fissato, esse saranno rispettivamente considerate come non apposte o limitate a quelle compatibili.

La domanda deve, altresì, contenere la espressa dichiarazione della disponibilità dell'aspirante ad essere utilizzato « anche nell'ambito della propria provincia o regione, nel caso si verifichino le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ».

Gli ambiti territoriali operano in senso biunivoco e si riferiscono, rispettivamente, alle commissioni da nominare a livello regionale (pag. 1 allegato 2) o a livello provinciale (pagine 2, 3, 4 e 5 allegato 2), a seconda che trattasi di concorsi che si svolgono in sede regionale (per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica), ovvero in sede provinciale (per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media). Ad esempio: un docente titolare di latino e greco in un liceo classico di Roma (regione Lazio) potrà essere nominato componente le commissioni di concorso a cattedre per l'insegnamento di titolarità, operanti nella regione Sardegna o Liguria o Abruzzo o Trentino o Molise mentre un docente titolare della medesima cattedra in una delle suddette Regioni potrà conseguire la nomina nella commissione o in una delle eventuali sottocommissioni funzionanti nella sola regione Lazio; o analogamente, un insegnante titolare in una scuola elementare della provincia di Firenze potrà essere nominato nelle commissioni di concorso magistrale operanti nella provincia di Pescara o di Arezzo o di Massa Carrara o di Pisa, mentre un insegnante titolare in una delle suddette provincie potrà conseguire la nomina nella commissione o in una delle eventuali sottocommissioni funzionanti nella sola provincia di Firenze.

Gli aspiranti alla nomina a componente le commissioni giudicatrici dovranno allegare alla domanda la certificazione o la documentazione necessarie a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 2 settembre 1982 citato (immissione in ruolo a seguito di concorso per esami e titoli per l'insegnamento cui si riferisce il concorso; inclusione in graduatoria suppletiva o di merito o in terna di idonei per l'insegnamento cui si riferisce il concorso; vincita di concorso per merito distinto; possesso di laurea o diploma di grado universitario, ove richiesti per l'insegnamento, conseguiti con punteggio superiore a 98/110 oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado, ove il diploma di laurea non era o non è previsto dall'ordinamento per l'insegnamento, conseguito con punteggio corrispondente alla media di almeno 7/10 in alternativa a diploma di laurea).

Le domande, con firme debitamente autenticate dai capi di istituto, corredate della idonea documentazione, dovranno essere presentate, in carta semplice, ai presidi o ai direttori didattici delle scuole di titolarità.

I presidi e i direttori didattici, dopo aver fatto integrare o regolarizzare la certificazione carente, provvedono a confermare il possesso dei requisiti prescritti dichiarati dal docente, segnalando, in particolare, ove esistano, le sanzioni disciplinari, compreso l'avvertimento scritto, in cui sia incorso il docente stesso, nonchè gli eventuali procedimenti disciplinari in corso; i capi di istituto, entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle domande, le trasmetteranno al provveditore agli studi, con un elenco nominativo riepilogativo dei docenti, ripartiti, per quanto concerne gli insegnanti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, per materie di insegnamento.

Art. 3.
Formazione degli elenchi

I provveditori agli studi, accertato, sulla base delle dichiarazioni dei docenti, della documentazione prodotta o, anche, degli atti di ufficio, il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1982 citato, ed in particolare, di almeno uno di quelli elencati nell'art. 3, compileranno distinti elenchi, ripartiti per grado di scuola (materna, elementare, media, secondaria superiore) e per materie di insegnamento (per le scuole medie e secondarie superiori), dei docenti, titolari ed in servizio nella provincia, che hanno prodotto le domande, con l'annotazione, a fianco di ciascun nominativo, delle eventuali preferenze valide; trasmetteranno, invece, le domande di quei docenti che, a qualsiasi titolo, prestino servizio in provincia diversa da quella di titolarità — con le eventuali annotazioni circa le sanzioni disciplinari irrogate o di procedimenti disciplinari in corso — al competente provveditore agli studi della sede di servizio del docente, il quale predisporrà analoghi elenchi, distinti come sopra, per il personale in servizio ma non titolare nelle scuole della provincia.

Entro il 20 novembre 1982 i provveditori agli studi trasmetteranno agli organi che hanno indetto i concorsi copia degli elenchi compilati, e precisamente:

a) al Ministero - Direzione generale del personale e affari generali ed amministrativi - Divisione X, quelli relativi ai docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) al sovrintendente o ai sovrintendenti scolastici nella cui circoscrizione rientrino le provincie abbinate, quelli relativi ai docenti delle scuole medie;

c) al provveditore agli studi o ai provveditori agli studi delle province abbinate, quelli relativi agli insegnanti delle scuole elementari e materne.

Gli elenchi dei docenti di madre lingua tedesca nelle scuole della provincia di Bolzano saranno compilati dai rispettivi sovrintendenti o intendenti da cui dipendono i singoli docenti; ai fini della costituzione delle relative commissioni gli intendenti li tratterranno, il sovrintendente scolastico li trasmetterà al Ministero.

Gli elenchi dei docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena sono compilati dai rispettivi provveditori agli studi da cui dipendono i singoli docenti; quelli relativi ai docenti delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori sono trasmesse al sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; quelli delle scuole materne ed elementari sono trattenute dai rispettivi provveditori agli studi.

Gli elenchi come sopra compilati saranno, alle stesse date e con le medesime modalità, aggiornati annualmente, con le opportune variazioni conseguenti alle sopravvenute, nuove posizioni giuridiche degli aspiranti.

Art. 4.
Nomina delle commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici, composte ai sensi del precedente art. 1, sono nominate, con proprio decreto, dai medesimi organi competenti ad indire i concorsi, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e degli articoli 10, 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417:

a) dal Ministro della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e dagli intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia di Bolzano, per i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, il cui svolgimento si effettua in sede regionale o, nei casi previsti, provinciale;

b) dai sovrintendenti scolastici regionali ed interregionali dal provveditore agli studi di Trento, dal sovrintendente scolastico e dagli intendenti scolastici della provincia di Bolzano, per le rispettive competenze, per i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola media, il cui svolgimento è effettuato in sede provinciale;

c) dai provveditori agli studi, dal sovrintendente scolastico e dagli intendenti scolastici della provincia di Bolzano, per le rispettive competenze, per i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna ed elementare.

I provvedimenti di nomina dei docenti componenti le commissioni giudicatrici saranno comunicati anche alle autorità scolastiche aventi pari competenza alla nomina nell'ambito territoriale comune, al fine di evitare eventuali pluralità di nomina per il medesimo docente.

La nomina a componente le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma non può essere conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive.

Art. 5.
Esoneri e compensi

I presidenti e i componenti le commissioni giudicatrici sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento dei concorsi.

In sede di prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, e comunque sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai membri delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi, i compensi previsti dal sopra citato decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, vengono corrisposti in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

Art. 6.

Norma di rinvio e transitoria

In caso di impossibilità di procedere alle nomine ai sensi dell'art. 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Per la costituzione delle commissioni delle sessioni riservate di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e dei concorsi ordinari da indire in prima applicazione della legge n. 270/82, ai sensi degli articoli 20, 23, 35 e 76, non si dà luogo alle scelte per sorteggio, previste dall'art. 3 della stessa legge, dei singoli componenti le commissioni.

Le modalità di detti sorteggi saranno disciplinate da successive disposizioni.

Roma, addì 2 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO 1

DECRETO MINISTERIALE 2 SETTEMBRE 1982

Requisiti dei docenti aspiranti alla nomina a componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti nonché delle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme relative alla « Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente »;

Considerato che per la composizione delle commissioni esaminatrici bisogna aver riguardo, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, alle finalità e alle materie dei singoli concorsi;

Visto l'art. 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270, il quale stabilisce che i docenti che chiedono di essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, devono essere titolari dell'insegnamento cui si riferisce il concorso e possedere, oltre ad una anzianità nel ruolo di almeno cinque anni, i requisiti stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Visti gli articoli 23, 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché le norme che ai predetti articoli fanno riferimento, concernenti la sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nelle scuole secondarie, sia ai fini dell'immissione in ruolo che ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Considerata la necessità di determinare tali requisiti;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I docenti i quali aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, nonché delle sessioni riservate di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento citate in premessa, debbono:

a) essere titolari dell'insegnamento o degli insegnamenti cui si riferisce il concorso;

b) avere un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. A tal fine sono considerati validi i servizi di ruolo e non di ruolo, riconosciuti o riconoscibili ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Gli aspiranti alla nomina, oltre a possedere i requisiti previsti dal precedente art. 1, devono:

A) avere prestato servizio effettivo di ruolo per almeno tre anni in insegnamento o insegnamenti cui si riferisce il concorso;

B) non avere in corso procedimenti penali per uno dei delitti che, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, comportano la destituzione di diritto dall'impiego e, nei casi gravi, previamente valutati, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio;

C) non avere in corso procedimenti disciplinari per gravi violazioni dei propri doveri che, ai sensi dell'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono comportare la destituzione dall'impiego;

D) non essere mai incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, non costituiscono impedimento alla eventuale nomina a componente le commissioni giudicatrici dei concorsi.

Art. 3.

In aggiunta a quelli indicati nei precedenti articoli, gli aspiranti alla nomina a componenti le commissioni giudicatrici dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

essere stati immessi nei ruoli, per l'insegnamento o gli insegnamenti cui si riferisce il concorso, a seguito di partecipazione a concorso a cattedre o a posti, indetto per esami e titoli;

essere stati inclusi in graduatoria suppletiva o di merito o in terna di idonei per l'insegnamento o gli insegnamenti cui si riferisce il concorso;

essere stati dichiarati vincitori in concorso per merito distinto;

aver conseguito il diploma di laurea o il diploma di grado universitario per quegli insegnamenti per i quali l'ordinamento pregresso o quello vigente prevede tale titolo per il conferimento di supplenze, con un punteggio superiore a 98/110; aver conseguito, per quegli insegnamenti per i quali, ai medesimi fini, l'ordinamento non prevede o non prevedeva fino all'anno scolastico 1975-76 il citato titolo di laurea o diploma di grado universitario, diploma di scuola secondaria di secondo grado con un punteggio corrispondente ad una media non inferiore ai 7/10, oppure essere in possesso di diploma di laurea.

I requisiti di cui al presente articolo non sono richiesti per i docenti aspiranti alla nomina in classi di concorso cui si è ammessi previo accertamento dei titoli professionali e artistici.

Roma, addì 2 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO 2

Sorteggio per la determinazione degli ambiti regionali finalizzati alla costituzione delle commissioni di esame per i concorsi con svolgimento in sede regionale.

Sardegna	←(*)→	Lazio
Lazio	←(*)→	Liguria Abruzzo Trentino Molise Sardegna (per effetto sorteggio precedente)
Campania	←(*)→	Sicilia Basilicata
Puglia	←(*)→	Calabria
Lombardia	←(*)→	Veneto Toscana Emilia Romagna
Piemonte	←(*)→	Friuli Marche Umbria

Sorteggio per la determinazione degli ambiti provinciali finalizzati alla costituzione delle commissioni di esame per i concorsi con svolgimento in sede provinciale.

Palermo	←(*)→	Catania Reggio Calabria
Messina	←(*)→	Cosenza
Catanzaro	←(*)→	Agrigento Siracusa Potenza

(*) ←——→ Le aggregazioni sorteggiate operano in senso biunivoco.

Bari	(*) ←——→	Caltanissetta Trapani Matera Taranto Brindisi
Lecce	(*) ←——→	Enna Ragusa Foggia
Napoli	(*) ←——→	Salerno Benevento Avellino Caserta
Cagliari	(*) ←——→	Sassari Nuoro Oristano
Roma	(*) ←——→	Frosinone Rieti Latina Isernia Campobasso Chieti Teramo Perugia Terni Ancona Pesaro
L'Aquila	(*) ←——→	Macerata
Firenze	(*) ←——→	Pescara Arezzo Massa C. Pisa
Ascoli	(*) ←——→	Grosseto Siena
Viterbo	(*) ←——→	Pistoia
Livorno	(*) ←——→	Lucca
Bologna	(*) ←——→	Reggio Emilia Forlì Piacenza
Modena	(*) ←——→	Parma Cremona
Padova	(*) ←——→	Rovigo Treviso
Venezia	(*) ←——→	Verona Belluno
Vicenza	(*) ←——→	Ferrara Ravenna Pordenone
Milano	(*) ←——→	Bergamo Brescia Como Pavia Sondrio Varese Novara Vercelli
Genova	(*) ←——→	La Spezia Savona Mantova
Torino	(*) ←——→	Alessandria Asti Cuneo Imperia Trento Bolzano Gorizia
Udine	(*) ←——→	Trieste

(*) ←——→ *Le aggregazioni sorteggiate operano in senso biunivoco.*

ALLEGATO 3

Modello di domanda degli aspiranti alla nomina a componenti le commissioni giudicatrici

Al provveditore agli studi di . . . .

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . . residente a . . . . via . . . ., titolare dell'insegnamento . . . . (2) nella . . . . (3) ed in servizio . . . . (4) per l'insegnamento di . . . . . . (5), con non meno di cinque anni di anzianità nel ruolo e con non meno di tre anni di effettivo servizio di ruolo

C h i e d e

di essere nominato componente di commissione giudicatrice o di eventuali sottocommissioni del concorso a cattedre e a posti di . . . . (6)

o

delle sessioni riservate di esame per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento di . . . . (7), funzionante in una sede compresa nell'ambito territoriale collegato a quello della propria sede di servizio, di cui alla tabella operante in senso biunivoco allegata alla ordinanza ministeriale 2 settembre 1982.

Ferma restando la richiesta di cui sopra, il sottoscritto segnala la propria preferenza per la nomina nella sede di . . . ., rientrante nell'ambito territoriale stabilito e dichiara la propria disponibilità ad essere utilizzato anche nell'ambito della propria provincia-regione, nel caso si verifichino le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

di non avere in corso procedimenti penali per uno dei delitti di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

di non avere subito alcuna delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ovvero sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, per le sanzioni dell'avvertimento scritto e della censura;

di non avere procedimenti disciplinari in corso;

di essere in possesso del/dei seguente/i requisiti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 settembre 1982 . . . . (8);

di essere in possesso del/dei seguente/i altri titoli oltre quelli in precedenza indicati . . . . (9).

Ai fini di cui sopra il sottoscritto allega la seguente certificazione . . . . (10).

Data, ...

Firma . . . .
(autenticata dal capo di istituto, con timbro della scuola. Conferma con eventuali annotazioni di cui all'ultimo cpv. dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 2 settembre 1982)

Note:

(1) Cognome e nome, le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile.

(2) Indicare il grado, il tipo di scuola e la materia.

(3) Indicare con precisione la scuola o l'istituto il comune e la provincia-regione di titolarità.

(4) Indicare la scuola e la sede: da compilare solo se la sede di servizio è diversa ed è indicata in provincia diversa da quella di titolarità.

(5) Indicare solo se diverso dal punto (2).

(6) Indicare il tipo di concorso che deve essere correlato alla titolarità dell'insegnamento.

(7) Vedi prec. punti (2), (5) e (6).

(8) Indicare il requisito o i requisiti posseduti.

(9) Da compilare solo se posseduti.

(10) Indicare, elencandoli, tutti i documenti necessari a comprovare il possesso dei titoli citati con particolare riguardo a quelli relativi ai requisiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 2 settembre 1982.

(4568)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, integrato da una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, a due posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alla ragioneria provinciale dello Stato di Aosta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni d'organico di cui alla legge n. 336 del 1970 e della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Tenuto conto, altresì, delle indisponibilità dell'organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente l'istituzione dei ruoli locali nella provincia di Bolzano;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo di cui all'art. 11 della legge n. 1291 del 1962 non può ritenersi più operante in quanto è stato istituito apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato sono disponibili ventidue posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1982, con il quale, in applicazione dell'articolo 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1982, un concorso, per esami, a ventidue posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di riservare due dei predetti posti alla ragioneria provinciale dello Stato di Aosta;

Considerato che occorre indire, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta, un apposito concorso per la copertura dei citati due posti;

Considerato, inoltre, che ai sensi del già citato art. 51 i candidati dovranno dimostrare la conoscenza della lingua francese;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, integrato da una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, a due posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alla ragioneria provinciale dello Stato di Aosta.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati alla ragioneria provinciale dello Stato di Aosta e dovranno permanere in detto ufficio provinciale per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, ad accettare quale sede di servizio la città di Aosta;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

A detta commissione sarà aggregato un membro aggiunto, anche estraneo all'amministrazione, esperto in lingua francese.

Art. 5.

Programma e diario della prova scritta

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica, in un colloquio ed in una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale, delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva, l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio, nonchè il grado di conoscenza della lingua francese.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale inteso ad accertare anche la capacità critico espressiva del candidato.

La predetta prova scritta potrà consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

La prova pratica consisterà in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese consisterà nella lettura di un breve brano in lingua francese, nella traduzione orale del medesimo in lingua italiana, nonchè in una conversazione in lingua francese.

La prova scritta del concorso avrà luogo in Aosta.

Il diario della suddetta prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 16 *novembre* 1982.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la pubblicazione surrichiamata con la quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii relativi alla pubblicazione del diario stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data della prova scritta e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario di esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi, per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicata.

La prova pratica, il colloquio nonchè la prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese avranno luogo in Aosta.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio nonchè alla prova pratica ed alla prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio, alla prova pratica ed alla suindicata prova di francese saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse.

Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio, la prova pratica e quella per l'accertamento della conoscenza della lingua francese non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto conseguito nella prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, la prova pratica e la prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli giusto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.

Formazione e approvazione della graduatoria generale di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana — tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso —;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso — pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — ;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha a facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulta tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata;

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzioni in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole.

I vincitori medesimi saranno inquadrati, altresì, nella qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, col corrispondente trattamento economico e saranno destinati a prestare servizio presso la sede della ragioneria provinciale dello Stato di Aosta.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà prefissato un termine per assumere servizio presso la citata sede di Aosta.

A coloro che non hanno la residenza in Aosta competerà il solo rimborso della spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1982
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 59

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . nato a . . . (provincia di . .) il . e residente dal (2) . in . (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, integrato da una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, a due posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato riservato alla ragioneria provinciale dello Stato di Aosta.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) .

3) non ha riportato condanne penali nè ha procedimenti penali in corso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . conseguito in data . . presso . di .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6) .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere, quale sede di servizio, la città di Aosta.

Data . .

Firma (7) .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . . .

Eventuale numero telefonico . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(4528)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, a cinque posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti (seconda qualifica funzionale) presso l'Università della Tuscia - Facoltà di agraria, per la qualifica di mestiere di Bracciante.

Titolo di studio richesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il colloquio si terrà presso la facoltà di agraria a partire dal centocinquantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(4573)

Concorsi a posti di segretario, tecnico esecutivo, operaio di seconda categoria e bidello presso l'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitaria (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Perugia.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammisisone al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti delle università (terza qualifica funzionale) presso l'Università di Perugia per le seguenti qualifiche di mestiere:

conduttore di automezzi e trattori posti 1
vivaista . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare, per la qualifica di conduttore di automezzi e trattori è richiesto altresì il possesso della patente di guida categoria « D ».

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Perugia per sei posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazoine delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(4576)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(593/S)

OSPEDALE ORTOPEDICO « E. ALBANESE » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale, con riserva ex art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 per il posto di assistente.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12, del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(594/S)

OSPEDALE « S. MARTA E S. VENERA » DI ACIREALE

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al pronto soccorso (a tempo definito).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(597/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 258 del 18 settembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti: Prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

Regione Calabria - Assessorato igiene e sanità: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di vigilatrice d'infanzia presso il presidio ospedaliero di Locri U.S.L. n. 28.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1982, n. 11-73/Legisl.

Regolamento sulle uniformi, equipaggiamenti da lavoro, dotazioni ed attrezzature speciali da assegnare in uso al personale della provincia autonoma di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 8, n. 1, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'articolo 146 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modifiche, nel quale è stabilito che, al personale di cui sia fatto obbligo di indossare l'uniforme, deve essere fornito, a cura dell'amministrazione provinciale, il necessario corredo;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7247 del 25 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento sulle uniformi, equipaggiamenti da lavoro, equipaggiamenti speciali ed attrezzature;

Decreta:

E' approvato il regolamento sulle uniformi, equipaggiamenti da lavoro, dotazioni ed attrezzature speciali da assegnare in uso al personale della provincia autonoma di Trento, secondo il testo allegato al presente decreto che ne fa parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 21 luglio 1982

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1982
Registro n. 37, *foglio n.* 121

REGOLAMENTO

sulle uniformi, equipaggiamenti da lavoro, dotazioni ed attrezzature speciali da assegnare in uso al personale della provincia autonoma di Trento.

Art. 1.

L'uniforme data in uso al personale provinciale costituisce un insieme organico e regolamentare di capi di vestiario: organico, perchè consiste in un complesso di indumenti omogeneo, ordinato e funzionale; regolamentare perchè le seguenti norme ne stabiliscono i requisiti e le modalità d'uso.

Art. 2.

Al personale provinciale appartenente ai ruoli:

quadro « N » - Ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali;

quadro « O » - Ruoli della carriera ausiliaria limitatamente alle categorie: 01 « Ruolo degli autisti », 03 « Ruolo degli agenti tecnici », 04 « Ruolo degli uscieri-bidelli » e 06 « Ruolo dei cantonieri »;

indicati nell'allegato « A » della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, è fatto obbligo di indossare durante il servizio, l'uniforme, come prevista dalla tabella allegato *A*) al presente regolamento.

Art. 3.

Al personale provinciale appartenente al quadro « O » « Ruoli della carriera ausiliaria », 02 « Ruolo dei meccanici-camionisti », 06 « Ruolo dei cantonieri », 07 « Ruolo degli operai », di cui all'allegato « A » della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, è assegnato, per lo svolgimento delle mansioni disimpegnate, apposito equipaggiamento da lavoro, come previsto dalla tabella allegato *B*) al presente regolamento.

Art. 4.

La giunta provinciale su motivata proposta dei capi servizio responsabili potrà disporre l'assegnazione di dotazioni ed attrezzature speciali come previste dalla tabella allegato *C*) al presente regolamento da usare dal personale provinciale adibito a particolari servizi in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo d'espletamento delle rispettive mansioni. Le dotazioni e le attrezzature dovranno essere munite di fregi e distintivi atti ad individuare l'amministrazione provinciale.

I capi servizio responsabili sono inoltre tenuti a proporre l'acquisto di particolare equipaggiamento antinfortunistico previsto dalle norme vigenti o che riterranno necessario per garantire l'incolumità fisica del personale dipendente.

Art. 5.

Qualora il personale provinciale appartenente alle categorie indicate negli articoli 2 e 3 del presente regolamento esplichi mansioni diverse da quelle del ruolo d'appartenenza e proprie di un altro ruolo, ad esso viene assegnato il tipo d'uniforme, d'equipaggiamento da lavoro o speciale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

Art. 6

I dipendenti provinciali di cui al precedente art. 2, debbono avere la massima cura della propria uniforme, in modo da indossarla con proprietà e decoro durante il servizio.

I funzionari responsabili dei servizi e degli uffici sono tenuti a far osservare le presenti disposizioni ed a promuovere, per le infrazioni rilevate, i provvedimenti disciplinari previsti dalla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il personale provinciale al quale vengano assegnati capi di vestiario per equipaggiamento da lavoro o eventuali dotazioni ed attrezzature speciali è responsabile del loro corretto impiego, nonché del buon uso e conservazione degli stessi.

E' applicabile l'ultimo comma dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8.

Le uniformi ed i capi di vestiario costituenti gli equipaggiamenti da lavoro nonchè le eventuali dotazioni ed attrezzature speciali di cui agli articoli 2, 3 e 4, vengono assegnati dalla amministrazione provinciale in uso gratuito.

La consistenza delle uniformi e degli indumenti costituenti equipaggiamento da lavoro nonchè le dotazioni ed attrezzature speciale sono stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento sotto le lettere *A*), *B*) e *C*).

Art. 9.

La rinnovazione delle uniformi e dei capi di vestiario costituenti gli equipaggiamenti da lavoro ha luogo alla scadenza del prescritto periodo d'uso.

La rinnovazione delle dotazioni ed attrezzature speciali avverrà con provvedimento della giunta provinciale, su motivata certificazione dei capi servizio responsabili comprovante l'impossibilità di utilizzare la dotazione già assegnata. Non ha titolo al rinnovo dell'uniforme il dipendente al quale manchino meno di sei mesi alla data della sua cessazione dal servizio.

Art. 10.

La conservazione e le riparazioni delle uniformi, degli equipaggiamenti da lavoro e speciali, sono a carico dei dipendenti che li hanno ricevuti in dotazione.

Art. 11.

Gli effetti di vestiario assegnati individualmente ai dipendenti provinciali a sensi dei precedenti articoli non possono in alcun caso essere ceduti.

ALLEGATO A)

Ufficio	Articoli di vestiario	Periodicità
AUTISTI	*Uniforme invernale*	
	1 giacca e 2 paia pantaloni tessuto lana colore bleu	ogni 2 anni
	6 camicie cotone colore azzurro	ogni 2 anni
	5 cravatte terital colore bleu	ogni 2 anni
	1 paio scarpe colore nero suola cuoio pesante	ogni anno
	1 paltò colore bleu	ogni 4 anni
	Uniforme estiva	
	1 giacca e 2 paia pantaloni + gilè tessuto terital colore bleu	ogni 2 anni
	1 soprabito gabardine colore bleu	ogni 4 anni
	1 paio stivaletti in gomma	ogni 4 anni
	1 tuta da lavoro o grembiule	ogni 4 anni
USCIERI	*Uniforme invernale*	
	1 giacca e 2 paia pantaloni tessuto lana colore grigio (personale maschile)	ogni 2 anni
	1 giacca e 2 gonne tessuto lana colore grigio (personale femminile)	ogni 2 anni
	3 camicie cotone colore celeste (uomo)	ogni 2 anni
	3 camicie cotone colore celeste (donna)	ogni 2 anni
	3 cravatte terital colore bleu	ogni 2 anni
	1 paio scarpe suola gomma colore nero (uomo)	ogni anno
	1 paio scarpe suola gomma colore nero (donna)	ogni anno
	1 cappotto in loden colore grigio	ogni 4 anni
	Uniforme estiva	
	1 giacca e 2 paia pantaloni in terital colore grigio (personale maschile)	ogni 2 anni
	1 giacca e 2 gonne in terital colore grigio (personale femminile)	ogni 2 anni
	3 camicie cotone colore celeste di cui 2 con taschini (personale maschile)	ogni 2 anni
	3 camicie cotone colore celeste di cui 2 con taschini (personale femminile)	ogni 2 anni
	1 soprabito gabardine colore bleu	ogni 4 anni
	berretti tipo militare colore grigio e relativo distintivo (per cerimonia)	a richiesta
BIDELLI	2 grembiuli colore scuro	
	2 grembiuli colore celeste (personale maschile e femminile delle scuole)	ogni 2 anni
Cantiere provinciale		
CANTONIERI	*Uniforme invernale*	
	1 giacca e 2 paia pantaloni lana colore verde oliva	ogni 2 anni
	3 camicie invernali flanella colore verde oliva	ogni 2 anni
	1 paio scarponcini da lavoro colore nero	ogni anno
	3 berretti in panno norvegese colore verde oliva	ogni 2 anni
	1 giaccone impermeabile con pelo interno	ogni 3 anni
	Uniforme estiva	
	2 giubbotti e 4 paia pantaloni in tela massaua colore verde oliva	ogni 2 anni
	4 camicie in tela colore verde oliva	ogni 2 anni
	4 bustine estive tipo norvegese colore verde oliva	ogni 2 anni
Direzione generale dei servizi forestali		
SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI	*Divisa invernale ordinaria*	
	1 giacca con 2 paia pantaloni in cordellino g.v.	ogni 2 anni
	1 paio scarpe basse nere	ogni 2 anni
	1 berretto tipo Roma	ogni 2 anni
	2 camicie popelin g.v.	ogni 2 anni
	4 paia calzini lana	ogni 2 anni
	4 cravatte in terital g.v.	ogni 2 anni
	1 paio guanti pelle	ogni 3 anni
	1 maglia leggera collo a « V » g.v.	ogni 2 anni
	1 cinghia cuoio per pantaloni	ogni 4 anni
	1 cappotto in panno castorino g.v.	ogni 5 anni
	Divisa invernale di servizio	
	4 maglioni pesanti lana girocollo g.v.	ogni 2 anni
	3 paia pantaloni zuava tessuto cordellino	ogni anno
	6 paia calzettoni lunghi lana g.v.	ogni 2 anni
	1 paio scarponi da sci alpinismo	ogni 5 anni
	4 berretti tipo « Pasubio » in cordellino g.v.	ogni 2 anni
	1 giaccavento g.v.	ogni 3 anni
	4 magliette lana collo alto g.v.	ogni 2 anni
	1 paio scarponi da montagna	ogni anno

Ufficio	Articoli di vestiario	Periodicità
	1 cinturone in cuoio con fondina e spallaccio	ogni 7 anni
	1 passamontagna in lana g.v.	ogni 4 anni
	1 paio ghette da sci alpinismo	ogni 4 anni
	1 sacco alpino	ogni 4 anni
	Divisa estiva ordinaria	
	5 camicie fresco lana	ogni 2 anni
	2 cinturoni in fibra con fondina	ogni 3 anni
	2 paia pantaloni fresco lana lunghi	ogni 2 anni
	1 impermeabile cotone gabardine g.v.	ogni 4 anni
	4 paia calzini cotone	ogni 2 anni
	1 pistola calibro 7.65	d'ordinanza
	(Integrazione con capi della divisa invernale)	
	Divisa estiva di servizio	
	(Integrazione con capi della divisa invernale ed estiva)	
AGENTI TECNICI	1 giacca a vento impermeabile con cappuccio incorporato, 4 tasche, chiusura lampo colore grigio	ogni 3 anni
	1 paio stivaloni lunghi felpati in gomma	ogni 2 anni
	1 paio stivaletti gomma corti	ogni 2 anni
	5 paia calze corte in lana pesante colore grigio	ogni 2 anni
	3 maglioni lana pesante con collo alto colore grigio	ogni 2 anni
	3 camicie di flanella colore grigio	ogni 2 anni
	3 paia pantaloni colore grigio in lana	ogni 2 anni
	1 impermeabile in tela cerata colore nero	ogni 5 anni
	1 paio scarponi da montagna	ogni anno
	1 zaino	ogni 5 anni
	1 sacco a pelo	ogni 5 anni
	1 paio guanti in pelle	ogni 3 anni
	1 paio ghette tipo Uose in tessuto pesante	ogni 5 anni
	1 passamontagna in lana colore grigio	ogni 4 anni
	2 cinturoni con fondina in fibra	ogni 3 anni
	1 binocolo tipo Habicht (8 x 30)	1 in dotazione
	1 pistola calibro 7.65 mod. 70	d'ordinanza
	2 giubbotti in loden pesante	ogni 2 anni
	2 cappelli alpini	ogni 2 anni

ALLEGATO *B*)

Equipaggiamento da lavoro ad uso del personale provinciale di cui all'art. 3 del regolamento

Ufficio	Articoli di vestiario	Periodicità
Latif	3 tute da lavoro	ogni anno
	1 paio di scarponi anfibi invernali	ogni 3 anni
	1 paio guanti da sci	ogni anno
	1 giacca a vento e 1 paio copripantaloni termici	ogni anno
	1 giaccone impermeabile tipo eskimo	ogni 3 anni
	guanti da lavoro - materiale di consumo da acquistare secondo necessità	
Ufficio geologico	1 tuta da lavoro (2 pezzi)	ogni anno
	2 tute da lavoro pezzo unico	ogni anno
	1 paio stivaletti cuoio o pedule	ogni 3 anni
	1 paio stivali in gomma al ginocchio	ogni 2 anni
	1 impermeabile leggero in nylon plastificato in P.V.C. (2 pezzi)	ogni 2 anni
	1 impermeabile pesante tipo muratore plastificato con cappuccio	ogni 3 anni
	guanti da lavoro - materiale di consumo da acquistare secondo necessità	
Azienda speciale sistemazione montana		
Operai addetti officina e manutenzione cantieri esterni	2 tute da lavoro (2 pezzi)	ogni anno
	1 tuta da lavoro pezzo unico	ogni anno
	1 paio guanti da lavoro	ogni anno
	1 paio stivaletti cuoio o pedule	ogni 3 anni
	1 giaccone tipo eskimo	ogni 3 anni
Operai addetti ai cantieri esterni	1 paio stivaletti cuoio o pedule	ogni anno
	1 paio stivali in gomma	ogni anno
	1 impermeabile pesante	ogni 3 anni
	1 giaccone tipo eskimo	ogni 3 anni
Ufficio duplicazione	3 camici	ogni anno
Ufficio patrimonio		
Squadra manutenzione e magazzino provinciale	1 giubbotto in tela	ogni anno
	2 paia pantaloni in tela	ogni anno
	1 paio stivaletti cuoio o pedule	ogni 3 anni
	1 giubbotto impermeabile internamente foderato lana	ogni 3 anni

Ufficio	Articoli di vestiario	Periodicità
Cantiere provinciale		
Cantonieri	2 tute da lavoro colore bleu (2 pezzi) - cantonieri	ogni anno
	2 tute da lavoro colore bleu (pezzo unico) - officina	ogni anno
	1 paio guanti da lavoro	ogni anno
	1 paio stivaletti cuoio tipo militare	ogni 3 anni
	1 paio stivali in gomma al ginocchio	ogni 2 anni
	1 corsetto segnaletico rifrangente	ogni 3 anni
	1 impermeabile leggero in nylon plastificato in P.V.C.	ogni 2 anni
	1 impermeabile pesante tipo minatore plastificato antiabrasivo con cappuccio	ogni 3 anni

ALLEGATO *C*)

Dotazioni speciali ad alcuni uffici provinciali

Ufficio	Articoli di vestiario
Ufficio geologico	Dotazione d'ufficio su richiesta motivata: mantelli impermeabili giacconi impermeabili tipo eskimo
Distretto minerario e settore minerario servizi industria	Dotazione d'ufficio su richiesta motivata: mantelli impermeabili giacconi impermeabili tipo eskimo stivali in gomma
Assessorato trasporti controllo impianti a fune	Dotazione d'ufficio su richiesta motivata: scarponi da sci copripantaloni e giacche termici completi sci, bastoncini ed attacchi discesa-escursionismo imbragature di sicurezza con doppio moschettone caschi tute da lavoro
Assessorato turismo Funzionari individuati con apposita delibera in base art. 29 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41	1 paio di sci completi da discesa 1 paio scarponi da sci 1 paio di sci completi da fondo 1 paio di scarpe da fondo
Assessorato lavori pubblici	Dotazione d'ufficio su richiesta motivata: mantelli impermeabili giacconi impermeabili tipo eskimo stivali in gomma

Allegato della parte integrante di cui alla deliberazione n. 7247 d.d. 25 giugno 1982.

Il presidente della giunta provinciale
MENGONI

(4406)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 4 giugno 1982, n. 10.

Modifica del regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 34 *del* 20 *luglio* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, concernente l'assistenza creditizia all'artigianato;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale del 27 gennaio 1976, n. 6, concernente il regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale del 19 dicembre 1978, n. 26, ed il decreto del presidente della giunta provinciale del 25 marzo 1980, n. 10, concernente la modifica dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale del 27 gennaio 1976, n. 6;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2236 del 23 aprile 1982;

Decreta:

E' emanata la modifica del regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 27 gennaio 1976, n. 6, nel testo allegato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 4 giugno 1982

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1982
Registro n. 7 *foglio n.* 140

Articolo unico

L'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6 già, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1978, n. 26 e con decreto del presidente della giunta provinciale 25 marzo 1980, n. 10, è sostituito dal seguente:

Il contributo interessi di cui al precedente art. 3 viene concesso sui prestiti accordati dai seguenti istituti di credito o loro filiali od agenzie:

Cassa di risparmio della provincia di Bolzano;
Banca popolare di Bolzano;
Banca popolare di Merano;
Banca popolare di Bressanone;
Casse rurali della provincia di Bolzano e « Raiffeisen-Zentrale Südtirol » Bolzano, rappresentate dalla soc. coop. Raiffeisenverband Südtirol, Bozen;
Banca di Trento e Bolzano;
Mediocredito Trentino-Alto Adige,

anche in qualità di intermediarie di istituti nazionali di credito speciale.

(4491)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1982, n. 49.

Ulteriore proroga dei termini di presentazione dei programmi di intervento da parte dei consigli scolastici distrettuali. Leggi regionali n. 53/1981 e n. 10/1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 29 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine indicato all'art. 10 della legge regionale 19 giugno 1981 n. 53 per la presentazione dei programmi di intervento da parte dei consigli scolastici distrettuali, già prorogato al 30 aprile 1982 dalla legge regionale 1° febbraio 1982, n. 10, è ulteriormente prorogato, limitatamente all'anno 1982, al 30 giugno.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 21 giugno 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 maggio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 giugno 1982.

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1982, n. 50.

Fondo sociale regionale. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e alla legge regionale 12 marzo 1977, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 29 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fondo sociale regionale

E' istituito nel bilancio della Regione un fondo destinato al finanziamento dei servizi e delle attività socio-assistenziali per il conseguimento delle finalità contenute nell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1976 n. 15, nell'art. 1 — secondo comma — della legge regionale 12 maggio 1977, n. 18, nella legge 22 dicembre 1975, n. 685 e nell'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1978 n. 35 recante integrazioni e modifiche della predetta legge regionale 7 aprile 1976 n. 15.

In tale fondo affluiscono:

1) i fondi, già destinati agli enti assistenziali disciolti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1 *duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978 n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641;

2) quota parte dell'assegnazione a favore della regione Toscana sul fondo comune regionale ex art. 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281 pari all'importo annuo degli ultimi finanziamenti statali ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975 n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975 n. 698, nonchè dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978 n. 194, annualmente incrementati di una percentuale non inferiore al tasso di aumento del fondo comune regionale;

3) i fondi assegnati alla Regione a norma dell'art. 78 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

4) gli stanziamenti da prevedere nel bilancio regionale, a norma delle vigenti disposizioni di legge, per il finanziamento delle funzioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 7 aprile 1976 n. 15 e successive integrazioni e modificazioni;

5) i fondi regionali per i contributi ai comuni per l'esercizio delle funzioni proprie in materia di assistenza sociale;

6) i fondi regionali relativi a spese e contributi per le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope a norma della legge 22 dicembre 1975 n. 685;

7) i fondi regionali relativi a contributi per centri di vacanza ed associazioni di fatto e istituzioni riconosciute senza fini di lucro di cui alla legge regionale 30 maggio 1978 n. 35.

Il fondo di cui al comma precedente è iscritto, pro-quota, in tre differenti capitoli di bilancio, rispettivamente:

per la parte relativa a finanziamenti di provenienza statale;
per la parte relativa alle funzioni di cui all'art. 8, secondo comma della legge regionale 7 aprile 1976 n. 15 e successive integrazioni e modificazioni;
per i finanziamenti regionali.

Art. 2.

Ripartizione del Fondo

Il fondo sociale regionale è ripartito fra i comuni singoli e associati, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979 n. 37, titolari della gestione dei servizi sanitari, e da essi utilizzato a norma del titolo VII della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, per assicurare le attività previste dalle disposizioni di cui alle leggi citate al secondo comma dell'articolo precedente, e in generale, per sviluppare gli interventi socio-assistenziali nel quadro delle finalità previste dalla riforma sanitaria, sia attraverso un incremento della spesa corrente che di quella in conto capitale.

Le modalità di ripartizione del fondo sono fissate nel piano regionale dei servizi sociali adottato ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

La ripartizione del fondo fra i soggetti indicati al primo comma tiene conto del complesso delle attività sociali, sia pubbliche che private, svolte nelle singole zone.

Nell'ambito di programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalle leggi di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali possono convenzionarsi, per attività sanitarie specifiche, con le istituzioni di cui all'art. 12, primo comma, della legge regionale 12 marzo 1977 n. 18 a norma delle convenzioni nazionali vigenti in materia.

Art. 3.

Ripartizione del fondo sociale per l'anno 1982

Fino all'approvazione del piano regionale per i servizi sociali, la ripartizione è effettuata, su proposta della giunta, dal consiglio regionale in base a criteri finalizzati ad assicurare la continuità degli interventi e ad avviare il riequilibrio nei livelli di erogazione dei servizi sociali fra le varie zone della Toscana.

I comuni singoli ed associati, fino all'entrata in vigore del piano di cui al primo comma, utilizzano le erogazioni regionali assegnando ai singoli interventi riferiti alle attività di settore di cui alle leggi indicate al secondo comma del precedente art. 1, risorse comunque non inferiori a quelle impegnate allo stesso titolo nel precedente esercizio.

In particolare, la ripartizione terrà conto della opportunità di incentivare attività rivolte:

a) al mantenimento degli anziani nel proprio ambiente di vita;

b) alla tutela sociale della maternità, dell'infanzia, della età evolutiva a norma delle leggi 19 luglio 1974, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194;

c) alla prevenzione sociale dell'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché al recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

d) a valorizzare, attraverso idonee iniziative, le vacanze ed il tempo libero come esperienza socializzante per l'anziano ed educativa per il minore.

Per l'anno 1982, rispetto alle previsioni di cui all'art. 1, non confluiscono nel fondo sociale i fondi di cui all'art. 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641, già destinati all'O.N.P.I. e all'E.N.A.O.L.I., per un ammontare rispettivamente di L. 1.800.000.000 e lire 250.000.000 da utilizzare per finanziare la gestione delle case di riposo e delle comunità educative già gestite dai sopracitati enti soppressi.

Parimenti non confluiscono nel fondo sociale fino alla approvazione del piano regionale per i servizi sociali i fondi regionali relativi a contributi per centri di vacanza di cui al n. 7) secondo comma del precedente art. 1 per i quali restano transitoriamente in vigore le norme dell'art. 24 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 35.

Art. 4.

Avviamento al lavoro dei non vedenti

Con decorrenza dal 1° gennaio 1982 è delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni relative alla fornitura di attrezzature per facilitare l'avviamento al lavoro dei non vedenti, già di competenza dell'Unione italiana ciechi, trasferite alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978.

Le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate a norma dell'art. 29 della legge regionale 19 dicembe 1979 n. 63.

Alla ripartizione dei fondi previsti per l'esercizio delle funzioni delegate si provvede, in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente nell'ambito dei piani di cui all'art. 21 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 5.

Norme abrogative

Sono abrogate le norme di cui agli articoli seguenti:

1) articoli 18, primo e secondo comma, 22, primo e secondo comma e 24 della legge regionale 7 aprile 1976 n. 15 modificata con legge regionale 30 maggio 1978 n. 35 e con legge regionale 17 agosto 1979 n. 40;

2) articoli 12, terzo e quarto comma, 16, 17, 18 e 19 della legge 12 marzo 1977, n. 18.

Art. 6.

Relazione generale al consiglio regionale

Il presidente della giunta regionale sulla base delle relazioni annuali di cui all'art. 24, secondo comma, della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, trasmette al consiglio regionale una relazione sui risultati della gestione e sulla efficienza dei servizi, proponendo eventuali modifiche.

Il consiglio regionale approva la relazione di cui al comma precedente formulando indirizzi per la migliore attuazione delle finalità.

Art. 7.

Variazioni al bilancio regionale per l'anno 1982

Agli effetti della presente legge sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

(*Omissis*).

Art. 8.

Finanziamento del fondo sociale e delle funzioni delegate per l'anno 1983 *e successivi*

Al finanziamento del fondo sociale per gli anni 1983 e successivi si provvede iscrivendo nei bilanci in corrispondenza dei capitoli sottoindicati quanto segue:

a) al cap. 23160 « Fondo sociale regionale » (finanziamento statale) i finanziamenti provenienti dai provvedimenti legislativi statali indicati ai punti 1) e 3) del secondo comma dell'art. 1;

b) al cap. 23170 « Fondo sociale regionale » finanziamento delle funzioni già esercitate dalla Regione ed attribuite ai comuni per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (art. 8, secondo comma legge regionale 7 aprile 1976 n. 15 e successive modificazioni) i fondi previsti dalle disposizioni in vigore;

c) al cap. 23180 « Fondo sociale regionale » (finanziamento regionale) i fondi di cui all'art. 1, secondo comma, punti 2, 5, 6 e 7 nonché gli ulteriori fondi determinati con legge di bilancio.

Al finanziamento delle funzioni ai sensi dell'art. 5 della presente legge per gli anni 1983 e successivi si provvede con le singole leggi di bilancio.

Art. 9.

Norme transitorie

I fondi assegnati alla Regione, negli anni precedenti al 1982, ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e non ancora utilizzati sono ripartiti ed assegnati secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 giugno 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 maggio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 giugno 1982.

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1982, n. 51.

Legge regionale 7 settembre 1981, n. 71: « Norme concernenti la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere professionale ». Integrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 29 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni di cui alla legge regionale 7 settembre 1981 n. 71 relativa a « Norme concernenti la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere professionale » si applicano al personale di ruolo con qualifica di infermiere generico o infermiere psichiatrico in possesso del diploma di infermiere professionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 21 giugno 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 maggio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 giugno 1982.

(4182)

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1982, n. 52.

Norme per la formazione del sistema delle aree protette dei parchi e delle riserve naturali in Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 6 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, nell'ambito delle finalità dell'art. 4 dello statuto, tutela l'ambiente, la natura, il paesaggio e il patrimonio storico-artistico; disciplina l'uso delle risorse e ne promuove la valorizzazione, contribuisce alla elevazione, delle condizioni di vita delle

comunità locali nel quadro delle scelte della pianificazione e programmazione regionale; favorisce lo sviluppo dell'attività agricola, considerata come fattore di difesa ambientale.

Ai fini predetti, fino a quando la materia non sarà riordinata con la legge sulla tutela e uso del territorio, la presente legge, in conformità agli articoli 80, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, detta norme per la formazione del sistema regionale delle aree protette, nel cui ambito sono istituiti i parchi e le riserve naturali.

Titolo I

SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

Art. 2.

Caratteristiche delle aree protette

Ai fini di cui al precedente articolo si provvede, secondo le procedure stabilite dagli articoli successivi, alla perimetrazione delle aree protette.

La perimetrazione comprende tutte quelle parti del territorio regionale che presentano sia un interesse paesaggistico e ambientale d'insieme; sia peculiarità storico-artistiche, naturalistiche e comunque ambientali, in modo da definire zone che consentano una adeguata tutela dei valori considerati dalla presente legge, ed in genere il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 1.

Le aree protette sono individuate nelle zone omogenee, classificate (ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444) *E*, *A* e *F* non urbanizzate negli strumenti urbanistici comunali e, comunque, nelle zone esterne ai centri abitati perimetrati ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 3.

Direttive del Consiglio

Il consiglio regionale al fine di orientare in un quadro coordinato la perimetrazione di cui all'articolo precedente approva direttive generali comprensive di:

una preliminare indicazione sulle aree suscettibili di entrare a far parte del sistema regionale delle aree protette e relativa documentazione;

criteri che devono concorrere alla selezione delle aree protette, in riferimento agli atti della pianificazione e programmazione regionale, alla classificazione di cui alla risoluzione n. 30 del 16 ottobre 1973 del Consiglio d'Europa e agli impegni derivanti dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

Art. 4.

Procedure per l'individuazione dei territori da comprendere nel sistema regionale delle aree protette

Entro nove mesi dall'entrata in vigore delle direttive generali di cui al precedente art. 3, le province, sentite le associazioni intercomunali, individuano e trasmettono alla giunta regionale le proposte di perimetrazione dei territori di cui all'art. 2 unitamente alle osservazioni e proposte di cui al successivo ultimo comma.

Ai fini della tutela di riconosciuti valori particolari esistenti nei territori perimetrati, col medesimo atto di cui al primo comma, le province possono segnalare alla Regione la necessità di specifiche norme di salvaguardia ad integrazione di quelle obbligatorie di cui al successivo art. 6.

Nella formulazione delle proposte le province e i comuni garantiscono la massima partecipazione dei soggetti interessati e comunque delle organizzazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agricoli; degli istituti scientifici, delle associazioni per la protezione dell'ambiente e delle organizzazioni professionali e sociali.

Le proposte devono essere depositate nelle segreterie di tutti i comuni territorialmente interessati per trenta giorni durante i quali, chiunque ha facoltà di prenderne visione; dell'effettuato deposito è data notizia al pubblico.

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate da chiunque osservazioni, proposte; queste vengono trasmesse entro i trenta giorni successivi dai comuni alla provincia unitamente alle proprie osservazioni e proposte.

Art. 5.

Approvazione del sistema regionale delle aree protette

Entro quindici mesi dall'entrata in vigore delle direttive generali di cui al precedente art. 3, la giunta regionale tenuto conto se esistenti, delle proposte avanzate e delle osservazioni ad esse relative, trasmette all'approvazione del consiglio una proposta definitiva che, in relazione al quadro di riferimento territoriale regionale, determina i territori da includere nel sistema regionale delle aree protette. La giunta regionale, in mancanza di proposte delle province, è tenuta comunque a trasmettere al consiglio regionale proprie proposte definitive nei termini su indicati.

Nel caso in cui nella deliberazione del consiglio regionale siano compresi territori comunque non individuati nella proposta delle province, la medesima deliberazione, per la parte relativa ai territori non individuati nella proposta delle province è pubblicata e depositata nella segreteria dei comuni interessati e trasmessa ai sensi e con le procedure di cui al precedente articolo. Tali territori entrano a far parte del sistema regionale delle aree protette con la deliberazione definitiva del consiglio regionale.

Le perimetrazioni delle aree protette ed i contenuti delle eventuali salvaguardie integrative di cui al secondo comma dell'articolo precedente, possono essere motivatamente modificate in ogni tempo dal consiglio regionale con le stesse procedure previste per la loro approvazione.

Art. 6.

Salvaguardia

Nei territori costituenti il sistema regionale delle aree protette, dall'entrata in vigore della deliberazione consiliare con la quale sono determinate, fino alla entrata in vigore dell'approvazione delle normative di cui all'art. 9, si applicano le seguenti norme di salvaguardia:

1) nelle zone soggette alla disciplina della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, si applicano il titolo I e l'art. 8 della stessa legge con le seguenti limitazioni:

a) nella superficie fondiaria minima di cui all'art. 3, sesto comma, non possono essere comprese le aree di cui alle lettere *e*) ed *f*);

b) non sono consentite le costruzioni di cui al secondo comma dell'art. 4.

Gli interventi sugli edifici di cui agli articoli 9 e 10 della stessa legge, ferme restando le procedure ivi previste, sono consentiti fino alla ristrutturazione edilizia della categoria *D* di cui alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 59. Gli ampliamenti di cui all'art. 10 sono ammessi limitatamente agli edifici ad uso abitativo.

2) In tutte le zone comprese nel sistema regionale i provvedimenti di inibizione o sospensione previsti dall'art. 9 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52, per la protezione delle bellezze naturali, possono essere esercitati, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, anche per le finalità di cui alla presente legge.

I suddetti provvedimenti sono adottati secondo le procedure della legge regionale predetta; i provvedimenti di competenza degli organi regionali sono adottati sentiti i comuni e le associazioni intercomunali interessate.

3) Nelle aree comprese nel sistema regionale il parere della commissione territorialmente competente di cui all'art. 5 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52, è obbligatorio per tutti gli interventi considerati nella stessa legge.

4) In sede di approvazione degli strumenti urbanistici o delle loro varianti, nei comuni comprendenti aree incluse nel sistema regionale, la giunta regionale verifica la conformità delle previsioni alle finalità della presente legge, allo scopo di garantire in particolare:

a) la tutela e l'uso sociale dei beni ambientali naturalistici, paesaggistici e storico-artistici;

b) la compatibilità ambientale degli interventi consentiti.

Di tale verifica deve essere fatta espressa menzione nell'atto di approvazione.

Art. 7.

Speciale salvaguardia per i territori facenti parte del patrimonio della Regione e di altri enti o persone giuridiche di diritto pubblico.

In tutti i territori facenti parte del patrimonio della Regione e di altri enti o persone giuridiche di diritto pubblico, dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la conversione dei boschi da alto fusto in cedui e da cedui composti in cedui semplici.

E' vietata altresì qualsiasi nuova concessione d'uso, ed il rinnovo di concessioni scadute, ad eccezione del pascolo, per un periodo superiore ad un anno. Sono comunque consentiti gli interventi fitosanitari e quelli per i quali al 31 dicembre 1981 siano già stati deliberati contributi o altre provvidenze pubbliche.

La disciplina di cui al precedente articolo ha vigore fino all'approvazione del sistema delle aree protette di cui al precedente art. 5; tuttavia per i territori compresi nel sistema resterà in vigore fino alla approvazione della normativa di cui all'art. 9.

Titolo II

DISCIPLINA DELLE AREE PROTETTE

Art. 8.
Principi della disciplina delle aree protette

Per i territori compresi nel sistema regionale delle aree protette la disciplina dell'uso, della tutela e dell'assetto del territorio e dell'ambiente è elaborata dalle associazioni intercomunali nelle forme e con le procedure di cui agli articoli seguenti.

Tale disciplina è elaborata tenendo conto in particolare:

degli atti di pianificazione e programmazione di livello regionale;

della strumentazione urbanistica;

del vincolo paesaggistico (ai sensi della legge 30 giugno 1939, n. 1497);

del vincolo idrogeologico, dei piani e delle normative di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 64;

della classificazione del territorio in bacini montani di cui alla legge regionale 12 giugno 1981, n. 52;

della classificazione del territorio in comprensori di bonifica ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83;

dei piani di sviluppo economico delle comunità montane di cui alla legge regionale 7 settembre 1977, n. 71;

dei piani faunistici di cui alla legge n. 968/77 e della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17;

del programma regionale degli interventi in agricoltura di cui all'art. 14 della legge regionale 1° agosto 1981, n. 63, compresi i piani zonali di cui all'art. 5 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15;

dei piani per la prevenzione ed estinzione incendi boschivi di cui alla legge regionale 30 agosto 1973, n. 52;

dei piani per le attività estrattive di cui alle leggi regionali 30 aprile 1980, n. 36 e 11 maggio 1981, n. 44.

Art. 9.
Normativa delle aree protette

La disciplina di cui all'articolo precedente è stabilita con apposita normativa con la quale sono definite le caratteristiche oggetto della protezione, gli obiettivi dell'azione degli enti pubblici, le prescrizioni circa l'uso dei beni compresi nelle aree protette.

In particolare la normativa contiene:

1) gli indirizzi per la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche ai fini dello sviluppo economico e sociale;

2) le direttive agli enti pubblici operanti sul territorio e sull'ambiente, circa l'adeguamento della disciplina di loro competenza e in particolare di quella derivante dagli atti di cui al secondo comma dell'art. 8;

3) le prescrizioni immediatamente efficaci e vincolanti circa l'uso e la tutela dei beni — anche privati — comprese nelle aree protette;

4) le misure di salvaguardia in attesa dell'adeguamento di cui al precedente punto 2) e relativi tempi;

5) indennizzi e contributi di cui all'art. 15.

Costituiscono allegati alla normativa in forma di relazioni e di elaborati grafici in scala adeguata:

il censimento e la catalogazione delle risorse naturali e dei beni ambientali, naturalistici, paesaggistici e storico-artistici;

la classificazione tipologica delle aree secondo le categorie di cui al successivo art. 10, differenziate in base alla presenza, consistenza e prevalenza, grado di conservazione dei beni e risorse individuate.

Art. 10.
Classificazione delle aree protette

La classificazione tipologica dei territori compresi nelle aree protette, a cui va riferita la normativa di cui al precedente art. 9, deve tener conto della seguente caratterizzazione:

a) aree che presentano interesse paesaggistico ambientali d'insieme, con carattere prevalentemente estensivo;

b) aree in cui la caratterizzazione di cui alla lettera precedente assume specificità per la rilevanza e rarità di valori espressi;

c) aree che presentano distinte peculiarietà storico-artistiche, naturalistiche comunque ambientali, con caratterizzazione che riguarda localizzazioni aventi ambiti geografici limitati;

d) aree in cui la caratterizzazione di cui alla lettera precedente assume particolare scientifico per rilevanza e rarità.

In coerenza con la classificazione di cui ai punti precedenti, la normativa di cui all'art. 9 dovrà graduare la disciplina degli interventi e dei comportamenti pubblici e privati ammissibili con particolare riferimento alle seguenti materie:

modificazioni morfologiche, vegetazionali, colturali;
assetto delle acque superficiali e profonde;
assetto idrogeologico;
assetto faunistico;
trasformazioni edilizie ed urbanistiche;
attività produttive, ricreative, culturali;
attività di ricerca e di sfruttamento per cave e miniere;
smaltimento rifiuti solidi, liquidi, gassosi;
circolazione e navigazione.

In particolare:

1) nelle aree di cui alla lettera *b)* possono essere imposti divieti, limitazioni o modalità anche in ordine a:

a) le modifiche di edifici esistenti, ancorchè non soggette a concessione o autorizzazione ai sensi della legislazione urbanistica;

b) gli scarichi nell'aria, nel terreno e nei corsi d'acqua anche in limiti più ristretti di quelli previsti dalla legislazione nazionale o regionale;

c) l'uso di sostanze chimiche in agricoltura quando costituisca grave pericolo per i valori ambientali;

d) la circolazione motorizzata in strade o spazi anche privati;

e) la raccolta di fiori, erbe, funghi, bacche, ecc. da parte dei non proprietari dei fondi;

f) ripristino di vegetazioni venute meno per cause accidentali;

2) nelle aree di cui alla lettera *c)* potranno essere imposti oltre ai vincoli di cui al punto precedente anche obblighi specifici di manutenzione di strade, edifici, corsi di acqua e simili, di recinzione o non recinzione di fondi;

3) nelle aree di cui alla lettera *d)* potranno essere imposti oltre ai vincoli di cui ai punti precedenti, anche obblighi specifici di mantenimento di determinate colture agricole, di destinazione a pubblico transito di strade, sentieri o simili; o di altri interventi simili che risultino necessari per la conservazione e la fruizione pubblica delle caratteristiche ritenute peculiari delle aree stesse.

Art. 11.
Compiti della Regione e delle province per la predisposizione delle normative

Ai fini della predisposizione della normativa, e per tutte le attività idonee per agevolare l'attuazione del sistema delle aree protette, la Regione, in collaborazione con le province svolge funzioni di promozione, coordinamento e collaborazione nei confronti delle associazioni intercomunali.

Il consiglio regionale, a seguito della propria deliberazione di perimetrazione delle aree protette di cui all'art. 5, emana — sentite le province — direttive per la formazione delle normative previste dall'art. 9 indicando, tra l'altro, ambiti geografici aventi tra loro relazioni funzionali entro i quali garantire più specifiche modalità di coordinamento delle normative suddette. La procedura di cui agli articoli 12 e 13 può tuttavia essere promossa anche prima dell'emanazione di tali direttive.

La giunta regionale, d'intesa con le province ed in conformità alle direttive del consiglio, promuove il coordinamento delle iniziative e cura l'assistenza per gli studi e le ricerche necessarie.

In particolare, la giunta indice periodici incontri fra gli enti locali anche al fine di uniformare e coordinare le normative negli ambienti geografici aventi fra loro relazioni funzionali.

Della suddetta opera di coordinamento, nonchè dello stato degli studi e delle iniziative, la giunta regionale darà notizia al consiglio mediante un rapporto da presentarsi entro un anno dalla delibera di approvazione del sistema delle aree protette, ed entro ogni anno successivo.

Art. 12.

Normativa delle aree protette - Procedura di adozione

La normativa delle aree protette è elaborata dalle associazioni intercomunali territorialmente competenti.

La proposta di normativa è deliberata dall'associazione intercomunale entro due anni dall'esecutività della delibera del consiglio regionale di cui all'art. 5 ed è pubblicata presso ogni comune interessato per quindici giorni; nei trenta giorni successivi chiunque può presentare opposizioni, osservazioni, proposte inviandole al comune

I comuni nei sessanta giorni seguenti adottano deliberazioni contenenti le proprie deduzioni alla proposta di normativa ed alle osservazioni, opposizioni, proposte ricevute; le delibere comunali sono immediatamente trasmesse alla associazione intercomunale.

L'associazione intercomunale, conseguentemente all'esame delle delibere comunali, e comunque non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della proposta di normativa presso i comuni, adotta la normativa delle aree protette e la trasmette alla giunta regionale.

Qualora l'associazione intercomunale non provveda a deliberare la proposta di normativa nei tempi stabiliti dal secondo comma del presente articolo, la giunta regionale potrà elaborare una propria proposta e trasmetterla all'associazione intercomunale di competenza.

Art. 13.

Normativa delle aree protette - Approvazione

La giunta regionale verifica la coerenza della normativa con gli indirizzi di politica territoriale, ambientale e di sviluppo socio-economico della Regione, nonchè con le proposte delle altre associazioni intercomunali e le trasmette entro sessanta giorni, unitamente alle proprie osservazioni al consiglio regionale.

Il consiglio regionale approva la normativa con deliberazione. Può sospendere l'approvazione in attesa dell'esame della normativa di altre associazioni intercomunali, quando ciò sia necessario per coordinare la disciplina compresa negli ambiti geografici aventi tra loro relazioni funzionali. Può apportare modifiche alla normativa quando queste non influiscono sulle linee sostanziali di essa; oppure quando siano rese necessarie per adeguare la normativa medesima agli indirizzi regionali di cui al primo comma, alle direttive emanate dallo stesso consiglio e alle esigenze di unitarietà degli ambiti geografici aventi fra loro relazioni funzionali. Nel caso che invece ritenga di dover proporre modifiche sostanziali, diverse da quelle di cui sopra, il consiglio rinvia la normativa all'associazione intercomunale la quale, entro novanta giorni dalla esecutività della delibera del consiglio regionale, delibera una nuova normativa cui si applica la procedura indicata all'articolo precedente e al presente articolo.

A far tempo dalla delibera di adozione delle normative e fino alla sua approvazione, e comunque per non oltre due anni è vietato ogni intervento in contrasto con le previsioni della normativa medesima.

Le varianti sono approvate con la stessa procedura stabilita dal presente articolo per l'approvazione della normativa.

Art. 14.

Rapporti con altre normative

Nel rispetto delle competenze dello Stato, le disposizioni della normativa sono applicate anche in deroga alle altre disposizioni regionali nelle materie di cui all'art. 10.

Le direttive di cui al n. 2) del precedente art. 9 devono essere attuate dagli enti locali mediante l'adeguamento dei loro strumenti normativi, di piano e di programma e dei loro regolamenti entro i termini stabiliti dalla normativa stessa, o, in mancanza, entro sei mesi dall'approvazione di essa.

Le prescrizioni di cui al n. 3) del medesimo art. 9 sono immediatamente efficaci ed applicabili, anche in difformità dagli strumenti normativi di piano e di programma e dei regolamenti degli enti locali.

L'applicazione della normativa è effettuata dagli enti pubblici rispettivamente competenti nelle materie a cui le disposizioni si riferiscono secondo i tempi e i modi stabiliti dalla normativa stessa.

Art. 15.

Indennizzi e contributi

La normativa delle aree protette prevede gli indennizzi e i contributi dovuti ai proprietari dei beni inclusi nelle rispettive aree, e regolamenta le modalità di determinazione e pagamento, nonché i mezzi per far fronte alla relativa spesa, il tutto in conformità a quanto disposto nei comma successivi.

Gli indennizzi e i contributi sono dovuti dalla associazione intercomunale, salvo che la normativa disponga diversamente in considerazione della competenza e dell'interesse di altri enti all'imposizione del vincolo. In ogni caso la determinazione e il pagamento sono subordinati alla richiesta dell'avente diritto; la richiesta deve essere presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato.

Nelle aree di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 10 qualora siano imposti permanentemente divieti o limitazioni al normale uso di beni, tali da renderne il valore inferiore a quello che dovrebbe essere calcolato ai fini di un esproprio è dovuto ai proprietari un indennizzo pari alla differenza rispetto al valore di esproprio. L'indennizzo non è dovuto se gli stessi divieti o limitazioni sono consentiti, senza indennizzo, dalla legislazione urbanistica e da altre leggi speciali.

Nei casi che — nelle aree di cui alle lettere *c*) e *d*) — il proprietario sia tenuto a consentire l'uso dei propri beni da parte di terzi, è dovuto un indennizzo pari al danno che eventualmente subirà per effetto di tale uso. L'indennizzo sarà pagato una volta tanto qualora l'uso sia permanente o periodico, mentre sarà pagato per ogni volta che l'uso si verifichi qualora l'uso stesso sia occasionale.

Nei casi che — nelle aree di cui alle lettere *c*) e *d*) — siano imposti ai proprietari obblighi di effettuare lavori eccedenti l'ordinaria manutenzione, possono essere previsti contributi proporzionati al relativo onere.

Gli indennizzi e i contributi di cui al terzo, quarto e quinto comma possono essere subordinati alla stipula di apposita convenzione.

Art. 16.

Sanzioni - Disposizioni generali

Gli strumenti di piano e di programma e i regolamenti degli enti locali che vengono adeguati alle direttive di cui all'art. 9, n. 2), devono indicare le sanzioni applicabili per la violazione delle singole disposizioni relative alle aree protette, entro i minimi e i massimi di cui all'articolo successivo, salva la possibilità di deroga di cui all'ultimo comma di detto articolo.

La violazione delle prescrizioni delle normative di cui all'art. 9 obbliga in ogni caso il contravventore alla immediata restituzione in pristino ed al risarcimento del danno eventualmente prodotto a norma del successivo art. 18, alla restituzione in pristino sono tenuti anche i successivi proprietari degli immobili abusivamente modificati. Le amministrazioni interessate possono inoltre revocare o sospendere concessioni o autorizzazioni che riguardino l'utilizzazione delle aree nelle quali la violazione è stata commessa.

Le stesse violazioni comportano inoltre l'applicazione a carico del contravventore delle sanzioni pecuniarie seguenti, salva l'applicabilità delle altre sanzioni eventualmente previste da leggi statali e regionali. Nel caso che il contravventore sia una società o una persona giuridica, sono solidalmente tenuti al pagamento anche i legali rappresentati in proprio oltre agli altri eventuali responsabili. E' inoltre tenuto al pagamento il direttore dei lavori ove esistente.

Art. 17.

Sanzioni pecuniarie

Per le violazioni commesse nelle aree di cui alla lettera *a*) dell'art. 10, primo comma, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 2.000.000.

Nel caso che alla violazione consegua un pregiudizio apprezzabile alle caratteristiche dell'area, tutelata dalla presente legge, e non sia possibile la restituzione in pristino, è applicabile, oltre a quella di cui al comma precedente, una ulteriore sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000.

La prosecuzione della violazione dopo una diffida o un ordine di sospensione dell'autorità competente comporta, oltre alle precedenti sanzioni, l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 4.000.000.

Per l'inosservanza dell'ordine di ripristino formalmente notificato all'obbligato si applica la sanzione da L. 300.000 a lire 3.000.000, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al ripristino a spese dell'obbligato.

Per le violazioni commesse nelle aree di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), di cui all'art. 10, primo comma, le sanzioni sono rispettivamente raddoppiate, triplicate e quadruplicate. Per le aree di cui alle lettere *c*) e *d*) non è ammessa l'oblazione salvi i casi indicati nelle singole normative.

Le singole normative possono derogare ai minimi suddetti per le ipotesi di violazioni di entità particolarmente tenue: in tali casi i massimi non possono superare il decuplo dei minimi.

Art. 18.

Applicazione delle sanzioni

La misura della sanzione pecuniaria applicabile in concreto è determinata tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le violazioni sono contestate oltre che dagli appositi organi degli enti competenti, dai dipendenti pubblici con funzione di pubblica sicurezza.

Tutti i dipendenti di qualsiasi ente pubblico che, per ragioni del proprio ufficio, vengano a conoscenza di violazioni contemplate nei precedenti articoli, sono tenuti a farne rapporto all'associazione intercomunale competente e alla giunta regionale.

Il risarcimento del danno si riferisce a qualsiasi spesa che gli enti pubblici si trovino a sostenere, anche in futuro, per eliminare o attenuare gli effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi a beni pubblici in seguito alla violazione stessa. Nel caso che il contravventore abbia ottenuto dalla violazione un profitto maggiore del danno arrecato, il risarcimento è dovuto nella misura del profitto stesso. La somma da pagare è liquidata dall'ente danneggiato mediante una stima analitica comunicata al soggetto obbligato, ed è riscossa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Titolo III

PARCHI E RISERVE

Art. 19.

Istituzione dei parchi e delle riserve naturali

Per il raggiungimento delle finalità generali di cui all'art. 1 il consiglio regionale provvede ove occorra con apposita legge alla istituzione del parco o della riserva naturale nei territori compresi nel sistema delle aree protette.

Si provvede alla istituzione del «Parco» in quelle aree in cui l'entità e le caratteristiche dei beni protetti richiedono una gestione unitaria particolare e continua per garantirne la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo; per attivare interventi ed iniziative capaci di estendere e qualificare la loro fruizione pubblica a fini scientifici, culturali e ricreativi; per favorire la valorizzazione e lo sviluppo delle loro peculiarità e suscettività produttive; per promuovere, coordinare ed incentivare le attività tese a perseguire il massimo sviluppo economico e sociale delle popolazioni presenti. La gestione dei parchi è da attribuire di norma ai comuni singoli od associati, secondo l'entità geografica della localizzazione e le finalità specifiche da perseguire.

Si provvede all'istituzione della riserva naturale in quelle aree normalmente di minori dimensioni in cui siano riscontrate peculiarità eccezionali di prevalente interesse scientifico, che possono richiedere la limitazione dell'accesso e dell'uso al fine di escluderne ogni utilizzazione contrastante con tale interesse. La gestione è affidata ad un istituto scientifico o ad un altro ente pubblico, salvo che sussistano particolari motivi per stipulare a tale scopo una convenzione, adeguatamente garantita, con i proprietari interessati.

L'istituzione del parco o della riserva naturale può essere proposta al consiglio regionale da tutti i soggetti titolari di iniziativa ai sensi degli articoli 23 e 75 dello statuto regionale, anche su indicazione dei comuni singoli, delle organizzazioni sociali espressione delle popolazioni locali, da istituti ed associazioni interessati allo studio e alla protezione dell'ambiente.

Art. 20.

Contenuti della legge istitutiva

La legge regionale istitutiva del parco o della riserva naturale definisce:

la perimetrazione dell'area e la individuazione dei territori contermini aventi interconnessioni funzionali con il parco o la riserva;

la classificazione, la denominazione, le finalità, specifiche dell'area ed il suo ruolo nel quadro regionale e locale;

la forma di gestione dell'area;

gli indirizzi per la definizione delle strutture tecnico-amministrative, la loro composizione, i relativi poteri;

la strumentazione attuativa e gestionale in riferimento alla classificazione tipologica delle aree;

le modalità di acquisizione delle aree indispensabili alla attuazione dei piani e dei programmi anche mediante espropriazione per pubblica utilità ai sensi dell'art. 9 della legge 22 ottobre 1972, n. 865;

le incentivazioni per l'attuazione dei piani e dei programmi mediante l'iniziativa pubblica e privata, i contributi ed i sussidi per la promozione di determinate attività, per sopperire all'eventuale ridotta utilizzazione dei territori;

gli indennizzi relativi alle limitazioni alle proprietà;

le sanzioni amministrative relative ai divieti di comportamento e d'uso;

i finanziamenti da rendere disponibili per la gestione dell'area.

Titolo IV

NORME FINALI

Art. 21.

Intese interregionali con lo Stato

Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione promuove le necessarie intese, nel rispetto delle competenze dello Stato, per quanto riguarda la utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato medesimo.

La Regione promuove intese con le Regioni confinanti al fine della istituzione di parchi e riserve naturali a carattere interregionale.

La Regione ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'art. 71, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, utilizza di norma il personale del Corpo forestale dello Stato per le ricerche e i rilievi necessari per la predisposizione delle perimetrazioni delle aree protette e delle relative normative, per l'assistenza tecnica occorrente per la gestione, per la sorveglianza e l'applicazione delle sanzioni. A tale scopo la giunta regionale promuove le opportune intese con competenti organi statali.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della difesa, e, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.

Art. 22.

Provvedimenti finanziari per la individuazione e per la formazione della normativa delle aree protette

Alle spese necessarie per la individuazione delle aree protette contribuisce la Regione. Gli appositi stanziamenti sono ripartiti fra le province interessate con delibera del consiglio regionale su proposta della giunta, in relazione all'estensione e alle caratteristiche delle aree protette.

Per la formazione della normativa delle aree protette di cui all'art. 12, la Regione concede alle associazioni intercomunali interessate, contributi per:

studi e ricerche necessarie per la predisposizione della normativa;

esecuzione dei rilievi o ricerche storiche;

acquisizione di documenti o comunque di dati relativi al patrimonio naturalistico ambientale.

I contributi devono essere utilizzati nei due anni di cui al secondo comma dell'art. 12 e possono essere concessi fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 40 milioni per ogni associazione intercomunale. Tali contributi sono ripartiti con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, fra le associazioni che abbiano presentato domanda corredata da programma di attività. La deliberazione sarà proposta dalla giunta regionale e dovrà contenere tempi e modalità di erogazione.

Per gli scopi di cui ai comma precedenti la giunta regionale, ove occorra, può stipulare direttamente convenzioni con istituti scientifici e culturali anche nell'interesse di singole associazioni.

Per le spese di cui al primo comma valutate in L. 100.000.000 è fatto fronte con la disponibilità di cui al cap. 41200 del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

Per le spese di cui al secondo e terzo comma si provvede con stanziamenti da prevedere nel bilancio annuale della Regione a partire dal 1983.

Art. 23.

Coordinamento degli interventi di spesa regionali nelle aree comprese nel sistema

La Regione coordina la propria spesa nei vari settori di intervento privilegiando il finanziamento delle iniziative localizzate nel sistema regionale delle aree protette, dei parchi e delle riserve naturali e coerenti con le finalità della presente legge.

Il coordinamento tra le previsioni annuali e pluriennali del bilancio della Regione e quelle dei bilanci di gestione dei parchi assicura la erogazione dei contributi regionali adeguatamente proporzionati e finalizzati.

Art. 24

Disposizioni relative ai parchi esistenti

Nei parchi già istituiti si continuano ad applicare le disposizioni delle rispettive leggi istitutive. Restano altresì ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1980, n. 65, concernente « Norme per la istituzione del Parco delle Alpi Apuane ».

Tuttavia, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti gestori provvederanno ad adeguare le proprie normative alle norme della presente legge relative alle sanzioni, in conformità del primo comma del precedente art. 16.

Ai soli fini della graduazione delle sanzioni, di cui all'art. 17, gli enti gestori dividono in zone il territorio del parco.

Per particolari ragioni connesse con la consistenza faunistica, o per altre particolari esigenze connesse con le finalità del parco gli enti preposti alla gestione possono provvedere in ogni tempo ad idonei mezzi di controllo delle specie animali. Tale controllo deve essere attuato con mezzi selettivi e deve essere effettuato da agenti dipendenti del parco. Per le specie non cacciabili ai sensi della legislazione vigente non è ammessa l'uccisione.

L'ente preposto alla gestione del parco naturale della Maremma istituito con legge regionale 5 giugno 1975, n. 65, esercita altresì le funzioni di disciplina della navigazione nelle acque interne comprese nel perimetro del parco. Tali funzioni vengono esercitate con l'emanazione di un apposito regolamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con il quale dovranno essere stabilite le necessarie intese con l'amministrazione statale della marina mercantile.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 giugno 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 maggio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 giugno 1982.

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1982, n. 53.

Legge regionale n. 18/1981: « Fidi-Toscana S.p.a. credito a breve termine », proroga.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* **38** *del 6 luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, introdotto dalla legge regionale 9 febbraio 1981, n. 18 e modificato dalla legge regionale 25 gennaio 1982, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1982 i limiti percentuali riferentisi alle operazioni di credito a breve termine, prefissati dalle direttive del consiglio regionale, non dovranno eccedere i 2/3 (due terzi) del fondo destinato alle operazioni di credito a medio termine ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 giugno 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 maggio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 giugno 1982.

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1982, n. 54.

Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione in materia di sicurezza della circolazione su strade di interesse regionale.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 38 *del 6 luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

In attesa dell'emanazione della legge regionale di delega agli enti locali, l'esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni in materia di sicurezza della circolazione su strade di interesse regionale dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Attribuzione competenze

Le funzioni di cui al precedente art. 1 sono esercitate dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, sentiti gli enti proprietari della rete viaria.

Art. 3.

Contenuto delle autorizzazioni, condizioni e modalità per il loro rilascio

Per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge si osservano le disposizioni dei comma sesto, settimo ed ottavo dell'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 nonchè quelle dei decreti ministeriali in data 3 e 8 aprile 1982.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 29 giugno 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *maggio* 1982 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *giugno* 1982.

(4183)

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1982, n. 55.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 19 aprile 1982, n. 33, relativa a: « Disciplina degli organi collegiali sanitari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 13 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 6 della legge regionale 19 aprile 1982, n. 33, è aggiunto il seguente secondo comma:

Nell'ambito della provincia di Firenze, la commissione di cui al precedente comma è presieduta dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio, di una delle unità sanitarie locali del comune di Firenze, nominato dal sindaco.

Art. 2.

L'art. 9 della legge regionale 19 aprile 1982, n. 33, è sostituito dal seguente:

Art. 9. *Commissioni provinciale per i gas tossici.* — Nelle commissioni di cui agli articoli 24 e 32 del regio decreto 9 gennaio 1928, n. 147, il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio dell'unità sanitaria locale cui appartiene il comune capoluogo di provincia.

Nell'ambito della provincia di Firenze, nelle commissioni di cui al precedente comma, il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio, di una delle unità sanitarie locali del comune di Firenze, nominato dal sindaco.

Art. 3.

Dopo l'art. 10 della legge regionale 19 aprile 1982, n. 33, è inserito l'art. 10-*bis*:

Art. 10-*bis* — *Norma transitoria.* — Le unità sanitarie locali che ancora non abbiano costituito il servizio di igiene pubblica e del territorio od il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro o che, comunque, non siano in grado di esprimere le nomine per insufficienza di personale in tali servizi, possono transitoriamente provvedere ad integrare le commissioni di rispettiva pertinenza con medici di altri servizi in possesso dei necessari requisiti.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 luglio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° *giugno* 1982 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 3 *luglio* 1982.

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1982, n. 56.

Costituzione del consorzio interregionale tra le regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 270 del 6 febbraio 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 13 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del regolamento (CEE) n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia è costituito, secondo l'allegato statuto che forma parte integrante della presente legge, il consorzio tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria che assume i compiti e le funzioni di « Centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli ».

Eventuali modifiche al predetto statuto sono approvate con legge regionale.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 25.000.000 per l'adesione al consorzio e la costituzione del fondo comune.

Il finanziamento annuo a carico della regione è stabilito per ciascun esercizio, con legge di bilancio.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'anno 1982, con la somma di L. 25.000.000 iscritta sul programma 1 - Interventi a carattere istituzionale regionale del bilancio pluriennale 1981-83 relativa al cap. 09220 che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 luglio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° giugno 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 luglio 1982.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1982, n. 57.

Norme concernenti l'esercizio del controllo regionale sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 13 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico concernenti le materie indicate ai numeri 5), 6), 7), 8) e 9) dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è esercitato relativamente all'attività delle strutture presenti sul territorio della regione Toscana dal comitato regionale di controllo di cui alla legge regionale 6 luglio 1972, n. 18, e successive modificazioni, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima legge regionale.

Le norme di cui all'art. 9 della legge regionale 6 luglio 1972, n. 18, si intendono applicabili in relazione agli atti di cui al precedente comma ancorché dichiarati provvisoriamente esecutivi ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 19, secondo comma del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, ferma restando la competenza del comitato regionale di controllo, per il controllo di legittimità, le deliberazioni devono essere inviate alla giunta regionale la quale esprime il necessario parere entro i termini previsti.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 luglio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° giugno 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 luglio 1982.

(4184)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822600)